



REGIONE DEL VENETO

UFFICIO DEL PUBBLICO
TUTORE DEI MINORI

ASSESSORATO ALLE
POLITICHE SOCIALI
VOLONTARIATO E NON PROFIT



LA PRESA IN CARICO LA SEGNALAZIONE E LA VIGILANZA

per la protezione e la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza
nelle situazioni di rischio
e pregiudizio in Veneto

SOGGETTI, COMPETENZE, PERCORSI

LINEE GUIDA 2005 PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

Via Poerio, 34 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 041.2795925/26 - Fax 041.2795928
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO E NON PROFIT

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041.2792881/82 - Fax: 041.2792883
ass.politichesociali@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

UFFICIO DEL PUBBLICO
TUTORE DEI MINORI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE
SOCIALI, VOLONTARIATO E NON PROFIT

LA PRESA IN CARICO LA SEGNALAZIONE E LA VIGILANZA

per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto

SOGGETTI, COMPETENZE, PERCORSI

LINEE GUIDA 2005 PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Questa pubblicazione è il risultato di un lavoro promosso e coordinato dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e realizzato d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit della Regione del Veneto, il Tribunale per i minorenni di Venezia e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

Il lavoro è stato ideato, supervisionato e approvato da un Gruppo istituzionale in materia di presa in carico, segnalazione e vigilanza, costituito con Decreto del Segretario regionale della sanità e del sociale della Regione del Veneto (n. 997/03).

Composizione del Gruppo: *Mauro Bellamoli* - Direttore della Direzione regionale per i servizi sociali della Regione del Veneto; *Graziana Campanato* - Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia; *Leda Luise* - Anci Veneto; *Alessandro Pigatto* - Direttore dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza; *Gustavo Sergio* - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; *Lucio Strumendo* - Pubblico Tutore dei minori.

Il Gruppo istituzionale si è avvalso della collaborazione di un Gruppo tecnico in materia di presa in carico, segnalazione e vigilanza così composto: *Stefano Bottacin* - Servizio tutela minori Ulss 9 Treviso; *Maria Paola Cacco* - associazione Aiaf; *Liliana Carollo* - Associazione Fiaba e Anfa; *Michela Castellan* - Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza; *Daniela Catullo* - Tribunale per i minorenni di Venezia; *Alessandra Corò* - Servizio famiglia Regione del Veneto; *Lara Ghermandi* - Tribunale di Rovigo; *Beppe Gobbo* - Cnca; *Umberto Marcello del Majno* - Ospedale Umberto I di Venezia; *Paola Antonia Jannon* - Unione dei comuni di Cassola, Romano d'Ezzelino e Mussolente; *Giorgio Malaspina* - associazione Papa Giovanni XXIII; *Piera Moro* - Servizio infanzia e famiglia comune di Vicenza; *Biancarosa Volpe* - Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

Gruppo di direzione del Gruppo tecnico: *Alessandra Corò, Biancarosa Volpe, Daniela Catullo.*

Coordinamento del Gruppo tecnico e cura della pubblicazione: *Valerio Belotti e Chiara Drigo.*

Le attività si sono svolte nell'ambito della vigente Convenzione tra la Regione del Veneto - Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e l'Università degli studi di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli (delibera n. 2667/02).

Chiusura del testo in redazione: dicembre 2004.

SOMMARIO

PREFAZIONE	pag. 7
PREMESSA	pag. 8
INTRODUZIONE	pag. 9
CAPITOLO PRIMO - LE COMPETENZE DEI SOGGETTI	pag. 13
Regione del Veneto.....	pag. 15
Enti locali, aziende Ulss.....	pag. 16
Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto.....	pag. 18
Autorità giudiziaria.....	pag. 19
Famiglie affidatarie e comunità tutelari.....	pag. 21
Tutori e curatori speciali.....	pag. 22
CAPITOLO SECONDO - IL PERCORSO DI PROTEZIONE E TUTELA	pag. 25
L'informazione ai servizi pubblici.....	pag. 27
La stima dell'informazione da parte dei servizi.....	pag. 29
La diagnosi e gli interventi.....	pag. 31
La segnalazione all'Autorità giudiziaria.....	pag. 35
La restituzione al servizio titolare.....	pag. 40
Relazioni informative su richiesta dell'Autorità giudiziaria.....	pag. 41
CAPITOLO TERZO - LA VIGILANZA	pag. 43
Gli oggetti della vigilanza.....	pag. 46
Il progetto educativo individuale (pei).....	pag. 48
Il monitoraggio e la valutazione del progetto di presa in carico.....	pag. 50
Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria.....	pag. 51
SCHEDE INFORMATIVE	pag. 53
Scheda 1 I minori stranieri non accompagnati.....	pag. 55
Scheda 2 Le banche dati della Regione del Veneto.....	pag. 57
Scheda 3 I Centri regionali di cura e di protezione dei bambini, dei ragazzi e della famiglia.....	pag. 59
Scheda 4 La scheda di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.....	pag. 60
Scheda 5 Deleghe Comuni - Ulss delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.....	pag. 61

ELENCO RIQUADRI

Riquadro 1	L'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza	pag. 16
Riquadro 2	L'attività di ascolto, di segnalazione e vigilanza dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori	pag. 18
Riquadro 3	Le relazioni semestrali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	pag. 20
Riquadro 4	Il "Progetto tutori" dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto.....	pag. 23
Riquadro 5	Se l'informazione non proviene dai servizi	pag. 28
Riquadro 6	Principali reati contro la persona e la famiglia per i quali sussiste l'obbligo di denuncia	pag. 31
Riquadro 7	La definizione di "servizi sociali".....	pag. 32
Riquadro 8	La segnalazione per stato di abbandono	pag. 37
Riquadro 9	Condizioni minime per l'allontanamento di un minore dall'ambiente familiare.....	pag. 38
Riquadro 10	L'amministratore di sostegno	pag. 39
Riquadro 11	Limitazioni della potestà genitoriale	pag. 40
Riquadro 12	L'articolazione delle attività di vigilanza	pag. 45
Riquadro 13	L'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd)	pag. 52

RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 63
<i>Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176, artt. 1-43.</i>	pag. 64
<i>Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003 n. 77, artt. 1-15</i>	pag. 72
<i>Dalla Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 13, 24, 29-32, 111</i>	pag. 74
<i>Dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia (come modificata dalle Leggi 476/1998 e 149/2001), artt. 1-9, 15, 29, 30, 34, 70-73, 80</i>	pag. 76
<i>Dal Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 18, 19, 31-33, 35, 38</i>	pag. 80
<i>Dalla Legge 3 agosto 1998 n. 269 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, artt. 1, 2, 25 bis</i>	pag. 84
<i>Dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 1</i>	pag. 85
<i>Dalla Legge 3 aprile 2001 n. 119 - Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, art. 1</i>	pag. 85
<i>Dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - L'amministratore di sostegno, artt. 1, 3</i>	pag. 86
<i>Dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, artt. 6, 9, 28, 31</i>	pag. 87
<i>Dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 120</i>	pag. 88
<i>Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999 n. 535 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, artt. 1, 5, 6</i>	pag. 89
<i>Dal Codice civile, artt. 330, 333, 336, 337, 343, 344, 357, 360, 403, 417, 2047, 2048</i>	pag. 90
<i>Dal Codice Penale, artt. 328, 361, 362, 365, 527, 528, 564, 566-568, 570-572, 575, 578-580, 582, 584, 586, 588-591, 593, 600-602, 605, 609-611, 613, 622</i>	pag. 91
<i>Dal Codice di procedura penale, artt. 103, 200, 331-335</i>	pag. 96
<i>Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42 - Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9</i>	pag. 97
<i>Dalla Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001 n. 11 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 124-133</i>	pag. 99
<i>Dalla Legge regionale del Veneto 16 agosto 2002 n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento - Allegato A alla Dgr n. 2473/2004, Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione e all'accREDITAMENTO dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio, artt. 1-22</i>	pag. 103

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2474/2004 - <i>Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento, Allegato A, Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio</i> (estratto)	pag. 108
Prefetture, Regione del Veneto, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - <i>Protocollo d'intesa per il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti nell'ambito regionale</i> , luglio 2004	pag. 110
<i>Dal Codice deontologico degli psicologi italiani 1997</i> , artt. 11-13, 24, 25, 31	pag. 112
<i>Dal Codice deontologico dei medici italiani 1998</i> , artt. 9, 25, 29, 32-34	pag. 113
<i>Dal Codice deontologico degli assistenti sociali 2002</i> , artt. 12, 13, 22, 23-26	pag. 114
 INDIRIZZI E RECAPITI	pag. 115
UFFICI DELLE CONFERENZE DEI SINDACI	pag. 117
UFFICI DEI DIRETTORI SOCIALI DELLE ULSS DEL VENETO	pag. 118
UFFICI GIUDIZIARI DEL VENETO.....	pag. 120

PREFAZIONE

Stiamo vivendo una fase di profondi cambiamenti culturali e sociali che si riflettono anche sugli assetti istituzionali ed organizzativi.

Non c'è dubbio che il perno istituzionale del nuovo assetto che si sta disegnando sia rappresentato dalla Regione, che assume un ruolo sempre più decisivo nella promozione, nell'indirizzo, nell'amministrazione, nel controllo e nella valutazione, in diversi ambiti d'intervento, delle più generali politiche del benessere e della tutela dei cittadini.

La sfida si muove prima di tutto sul piano dei contenuti e delle azioni da sviluppare nei campi della promozione e della tutela della persona, della centralità della famiglia, della sussidiarietà orizzontale e della valorizzazione delle nostre comunità locali.

Credo che su questi terreni si debba riconoscere l'autorevolezza conquistata dal Veneto in anni di lavoro nel campo delle politiche sociali. Un'autorevolezza riconosciuta in campo nazionale.

In particolare, va sottolineato il nostro impegno nel campo delle politiche e dei servizi rivolti all'infanzia ed all'adolescenza. Un insieme di servizi diversificato, che negli ultimi anni ha mostrato di essere vivo, attivo, capace d'innovazione e attento alle problematiche emergenti.

Ne è testimone l'impegno che trova radice nella legge regionale del 1988 che ha istituito, per la prima volta in Italia, il Pubblico Tutore dei minori. Una legge che rappresenta una scelta politica illuminata ed anticipatrice d'indirizzi e di orientamenti che hanno trovato solo successivamente una conferma a livello internazionale.

Oggi siamo di fronte al raggiungimento di un altro importante obiettivo di contenuto e di collaborazione che ha visto impegnati diversi soggetti istituzionali. Possa questo nuovo prodotto d'indirizzo ai servizi sociali e sociosanitari costituire, per come è stato realizzato e per i suoi contenuti, una "buona prassi" da imitare anche in altri ambiti d'intervento.

Il Presidente della Regione del Veneto
Giancarlo Galan

PREMESSA

Un sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza attraverso il coordinamento delle prestazioni e dei servizi alla persona e alla famiglia, evitando sovrapposizione di competenze e settorializzazione delle risposte. E' questo un obiettivo "di sistema" che la Regione del Veneto persegue da anni e che, in particolar modo in questi ultimi tempi, ha raggiunto risultati che reputo di grande rilievo ed importanza. Soprattutto nell'ambito delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Personalmente, credo molto nell'enunciazione dei diritti sanciti nella Convenzione internazionale di New York del 1989; essa rappresenta un momento di grande produzione allo stesso tempo intellettuale, pedagogica e normativa che ha pochi eguali. Larga parte della nostra attenzione istituzionale e del nostro lavoro d'indirizzo e di programmazione si ispira a queste linee. Si pensi, in particolare, alla stabilità del fondo finanziario, che abbiamo voluto tenacemente mantenere per i progetti e gli interventi rivolti alla promozione dei diritti e delle opportunità di bambine e bambini (ex legge 285/97); alla convinta e profonda promozione dell'affido familiare; alla realizzazione di un nuovo sistema territoriale per la promozione dell'adozione nazionale ed internazionale; al rilancio, in forme innovative, dei servizi socioeducativi alla prima infanzia ed all'infanzia ricorrendo alla valorizzazione ed al sostegno delle già esistenti risorse presenti nelle nostre comunità locali; alla recente creazione dei cinque centri regionali di cura e protezione dei minori d'età e delle loro famiglie. Si ricordi la grande attenzione e volontà di essere arrivati oggi alla completa deistituzionalizzazione dei bambini allontanati temporaneamente dalla propria famiglia ed alla definizione di un sistema di autorizzazione ed accreditamento rivolto alla qualità dell'accoglienza per le comunità residenziali.

La realizzazione delle presenti "Linee Guida" si inserisce così in un percorso di programmazione omogeneo ed ordinato che vede nella collaborazione con l'Autorità giudiziaria un punto da sempre qualificante della nostra azione regolativa. Un percorso di programmazione che al contempo vede nella collaborazione con il Pubblico tutore dei minori del Veneto un altro punto di forza irrinunciabile nella produzione delle politiche sociali della Regione del Veneto; una collaborazione efficace, franca, decisa, già produttrice di risultati importanti e che ci permetterà sempre di più di avere nelle nostre agende il perseguimento dei diritti dei cittadini più piccoli.

Assessore alle politiche sociali, al volontariato e al non profit
Sante Bressan

INTRODUZIONE

Lucio Strumendo

Pubblico Tutore dei minori del Veneto

In questi ultimi anni si è fatta strada e si sta imponendo la convinzione di dover ripensare le modalità e i percorsi di protezione e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, attuati nel nostro paese e più specificatamente nel Veneto.

Le ragioni di questo ripensamento sono diverse e sono sospinte sia da riflessioni di natura socioculturale, sia da importanti cambiamenti, spesso decisivi quanto recenti, intervenuti nelle normative internazionali, nazionali e regionali.

E' indubbio che alla base del ripensamento delle funzioni di protezione ci sia oggi, in forma diffusa, la condivisione di tre importanti diritti richiamati in modo definitivo dalla Convenzione internazionale sui diritti delle bambine e dei bambini del 1989: l'attenzione all'interesse superiore del minore d'età nelle decisioni che lo riguardano, siano queste di natura legislativa, che sociale o giudiziaria; l'esercizio dell'ascolto, secondo il quale il bambino e il ragazzo capaci di discernimento hanno il diritto di esprimere la loro opinione, nei modi più consoni alla loro età e al loro grado di maturità, su ogni questione che li interessa e di vederla presa in considerazione; il diritto ad avere una propria famiglia e a viverci. A queste si affiancano altre questioni, che nascono a seguito dell'emergere di nuove esigenze nel campo della prevenzione e della tutela, come la ridefinizione generale dei percorsi dell'accoglienza di bambini e ragazzi temporaneamente allontanati dalla famiglia di provenienza oppure i ragazzi stranieri non accompagnati.

Le novità legislative si riconducono invece a quelle ben note, introdotte dall'approvazione della legge 149/01 in tema sia di tutela che di protezione; ma soprattutto al recepimento italiano della Convenzione di Strasburgo del 1996 che ha stabilito, anche in questo caso in forma definitiva, il principio secondo cui occorre evitare a bambini e ragazzi il coinvolgimento nei procedimenti giudiziari, favorendo invece il ricorso a pratiche di conciliazione delle controversie in sedi non giudiziarie e lo sviluppo di un sistema di protezione basato sulla responsabilità e la titolarità dell'intervento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Tra tali novità vi è da ricomprendere anche l'introduzione del principio del "giusto processo" che, con il contraddittorio tra le parti in presenza del giudice "terzo ed imparziale", fa insorgere alcune nuove criticità, da tener presenti nelle procedure giudiziarie che riguardano i minorenni.

Allo stesso tempo un passo in avanti è stato fatto anche nel percorso delle politiche sociali con il varo, a livello nazionale, della legge quadro sugli interventi sociali (legge 328/00) e, nel Veneto, con l'approvazione della legge sulle funzioni e i compiti delle autonomie locali (legge regionale 11/2001) e della legge sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali (legge regionale 22/02).

Questi cambiamenti hanno fatto emergere la necessità di puntualizzare i compiti sulla presa in carico, la segnalazione e la vigilanza dei vari soggetti coinvolti nella protezione e nella tutela dei bambini e delle bambine anche alla luce di una particolarità veneta, cioè della presenza nel sistema della figura del Pubblico Tutore dei minori (legge regionale 42/88). Elemento precipuo dell'attività di quest'ultima figura istituzionale è una vigilanza interpretata in chiave di ascolto (presso l'Ufficio nei contatti individuali e nelle occasioni di incontri istituzionali); di promozione di metodi di lavoro collaborativi e condivisi; di segnalazione agli organi competenti affinché promuovano e sostengano le eventuali azioni riparative o modificative all'insegna della promozione e della tutela dei diritti dei bambini, esclusa dunque ogni ingerenza finalizzata all'esercizio di poteri di controllo, sanzione o sostituzione, che non rientrano nelle competenze dell'Ufficio, né appartengono alla sua "filosofia".

Tutto ciò induce a nuove riflessioni e richiede nuovi strumenti e nuove modalità attuative per migliorare i metodi di captazione dei "segnali" del rischio o del pericolo o delle circostanze di pregiudizio del benessere del minore d'età, poiché la tempestività e l'appropriatezza della rilevazione diventano essenziali o discriminanti per deciderne la "presa in carico", la forma e la destinazione della segnalazione. Per affrontare con adeguata mobilitazione di saperi, esperienze, responsabilità queste complesse ed innovative questioni è venuta progressivamente maturando la convinzione di dover analizzare, conoscere ed istruire in modo più articolato e approfondito questo tema, sia condividendone la responsabilità con tutti i principali soggetti coinvolti nella protezione e nella tutela del minore d'età, sia estendendo il campo dell'indagine (dalla valutazione dei casi di pregiudizio alla vigilanza sull'assistenza prestata a bambini e ragazzi ospiti nelle strutture tutelari); sia recuperando, aggiornando e innovando le "linee guida" elaborate nel 1998 ed approvate nel 2000 con circolare sia della Regione che dell'Autorità giudiziaria minorile del Veneto.

Da ciò la decisione, fatta propria con Decreto n. 997/2003 del Segretario della sanità e del sociale, di istituire presso l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori un "Gruppo di studio istituzionale in materia di presa in carico, segnalazione e vigi-

lanza", composto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, dal Pubblico Tutore dei minori, dal Direttore della Direzione regionale per i servizi sociali della Regione del Veneto, dal Direttore dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e da un rappresentante dell'Anzi Veneto.

Finalità principale del Gruppo di studio istituzionale è stata la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali coinvolti negli interventi di tutela di bambini e ragazzi in famiglia e fuori dalla famiglia, in un'ottica di concertazione per rafforzare l'integrazione delle funzioni e la reciproca collaborazione, onde rendere più pronta e adeguata l'azione sociale e legale di promozione, protezione e tutela dei bambini.

Per dare attuazione ai suoi compiti il Gruppo di studio ha promosso la realizzazione di un Gruppo tecnico - formato da esperti, operatori dei servizi sociali e sociosanitari pubblici e del privato sociale, rappresentanti dell'associazionismo professionale - con il compito di sviluppare analisi, confronti ed indicazioni operative sulle prassi vigenti, sulle esigenze emergenti, sulle ipotesi più plausibili di realizzazione delle nuove Linee guida.

Si è trattato di un grande lavoro di condivisione e di riflessione che ha coinvolto più soggetti, che ha permesso di affrontare questioni delicate e complesse e che ha evidenziato alcune necessità di approfondimento che saranno oggetto di successivi confronti.

Le Linee guida che qui presentiamo sono il frutto di questo percorso che però non è da considerarsi terminato. Dopo la loro adozione formale da parte della Regione del Veneto, si realizzerà un percorso di presentazione e di confronto di questo nostro lavoro, da attuarsi nei diversi ambiti territoriali con gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, con l'associazionismo e con i professionisti che si occupano di infanzia e di adolescenza. Un percorso necessario per poter raccogliere e discutere osservazioni e nuove pratiche che potranno sia permettere la realizzazione di ulteriori materiali di lavoro per migliorare la nostra attività e per rendere effettivi i diritti delle bambine e dei bambini nel Veneto, sia favorire la messa in cantiere di una riflessione di carattere scientifico ed istituzionale sul tema delle "responsabilità" dei diversi attori sociali, istituzionali e professionali coinvolti nei processi di promozione, protezione, tutela e vigilanza.

Novembre 2004

Avvertenza

I percorsi operativi proposti in queste Linee guida costituiscono una scelta tra le buone prassi possibili ed auspicabili nell'interesse delle bambine e dei bambini. Essi tengono conto sia dell'evoluzione legislativa sia delle esperienze operative alla luce delle regole deontologiche dei vari professionisti coinvolti.

Per quanto riguarda i percorsi giudiziari occorre tenere presente che è all'esame del Parlamento la riforma del processo civile minorile. Non è stato dunque ancora completato l'adeguamento delle regole processuali ai principi del "giusto processo" introdotti dall'art. 111 della Costituzione. Naturalmente spetta ai giudici interpretare la legge e stabilire quali sono le regole processuali vigenti. Eventualmente il Tribunale per i minorenni di Venezia e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia potranno aggiornare la circolare n. 1088/00 con la quale furono fornite indicazioni e suggerimenti in ordine alla tutela giudiziaria dei minori d'età.

In definitiva, i percorsi giudiziari qui suggeriti (peraltro redatti con il contributo della Presidente del Tribunale per i minorenni e del procuratore) costituiscono un'indicazione dettata prevalentemente da ragioni di efficacia.

CAPITOLO PRIMO

Le competenze dei soggetti

LE COMPETENZE DEI SOGGETTI

In Veneto i soggetti che partecipano alla realizzazione di specifici interventi finalizzati alla protezione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono: la Regione; gli Enti locali e le aziende Ulss; l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori; l'Autorità giudiziaria; le famiglie affidatarie e gli enti di gestione delle comunità tutelari; i tutori e i curatori speciali. Ciascuno di questi soggetti ha specifiche competenze.

Regione del Veneto

Le competenze in materia si articolano in tre diversi punti.

Il **primo** richiama le generali funzioni di indirizzo e di programmazione regionale dei servizi sociali e sociosanitari. Tali funzioni sono relative all'organizzazione complessiva dei servizi e al loro finanziamento. Per alcune attività, la Regione si avvale - in questo specifico settore - dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il **secondo** punto richiama le funzioni di garanzia e di controllo della qualità dell'assistenza sociale e sociosanitaria

fornita dai servizi territoriali. La legge regionale 22/02 prevede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza e sia appropriata rispetto ai bisogni di salute - psicologici e relazionali - dei minori d'età e delle loro famiglie. Nell'ambito di questi principi generali, la legge disciplina i percorsi e i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento delle strutture per attività sanitarie, sociosanitarie e sociali. Successive deliberazioni della Giunta regionale definiscono la classificazione

per tipologia ed ambito di operatività delle strutture e delle attività, i loro requisiti generali e specifici nonché gli standard da osservare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento (Dgr. 2473/04 e Dgr. 2501/04).

Il **terzo** aspetto è relativo alle attività di monitoraggio che la Regione svolge in modo originale rispetto al panorama nazionale, attraverso il funzionamento di una banca dati regionale sulle strutture tutelari e sui minori d'età in queste inseriti. Recente è l'avvio di una seconda banca dati sull'affidamento familiare.





L'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'Osservatorio, istituito in attuazione della legge 451/1997, è un organismo tecnico che persegue i seguenti obiettivi:

- contribuire alla costruzione di un quadro completo e costantemente aggiornato di conoscenze sulla condizione, i diritti e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di assicurare documentazione, ricerca ed analisi alla Giunta regionale del Veneto e agli altri soggetti pubblici, per consentire la pianificazione e la programmazione degli interventi;
- garantire una capillare diffusione della documentazione raccolta a tutti gli operatori, favorendo la conoscenza e la valorizzazione delle esperienze territoriali realizzate nel settore.

Enti locali, aziende Ulss

Comuni

Nel Veneto si è attuata da tempo una strategia d'integrazione dei servizi che vede l'attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, ad eccezione delle funzioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria attribuite alle aziende Ulss (art. 130, l.r. 11/01).

Le norme regionali incentivano lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria promuovendo le deleghe, da parte dei Comuni agli Enti locali, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nonché della gestione dei servizi sociali.

L'esercizio o meno di tale facoltà di delega da parte dei Comuni ha portato alla formazione di situazioni territoriali diversificate, secondo le risorse e i vincoli presenti in ciascuno dei contesti locali. La delega può essere totale (funzioni di gestione amministrativa e funzioni tecnico professionali di valutazione e presa in carico) o parziale quando le funzioni amministrative rimangono all'ente locale.

Nelle materie delegate i Comuni stabi-

liscono le priorità d'intervento, conferiscono le relative risorse e verificano il conseguimento dei risultati di efficacia definiti con gli strumenti della programmazione locale.

Al Comune spettano, oltre alle funzioni di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività da parte delle strutture sociali presenti nel proprio territorio, anche quelle di accreditamento e di vigilanza delle attività sociali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione.

In materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nei casi di emergenza, i sindaci dei Comuni possono procedere al collocamento del minore d'età in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione e salvaguardia (art. 403 c.c.), segnalando il fatto alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Province

Le Province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano nel territorio di loro competenza, in armonia con la programmazione



regionale e in linea con la realizzazione del piano di zona, gli interventi sociali relativi ai figli minorenni riconosciuti dalla sola madre.

Aziende Ulss

Sono di competenza dell'azienda Ulss gli interventi diagnostici e terapeutici, rivolti sia al minore che alla sua famiglia. L'azienda Ulss assicura la pro-

grammazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dai Comuni e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori

La legge regionale 42/1988 individua e disciplina le competenze dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, che si sostanziano nei seguenti aspetti:

a. reperimento, selezione, preparazione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età; sostegno e consulenza ai tutori o ai curatori nominati dall'Autorità giudiziaria;

b. vigilanza sull'assistenza prestata ai minori d'età che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia (famiglia affidataria o comunità tutelare);

c. promozione di iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

d. promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza rispettosa dei suoi diritti;

e. elaborazione di pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori d'età che la Regione intende emanare;

f. ascolto e segnalazione ai servizi e all'Autorità giudiziaria di situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g. segnalazione alle competenti amministrazioni dei fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori

Individuazione e formazione dei tutori

Vigilanza assistenza minori fuori dalla loro famiglia

Prevenzione abuso e disadattamento

Promozione cultura diritti infanzia ed adolescenza

Pareri atti indirizzo della Regione Veneto

Ascolto e segnalazione

Vigilanza ambientale

RIQUADRO 2



L'ATTIVITÀ DI ASCOLTO, DI VIGILANZA E DI SEGNALAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

L'attività di ascolto, di vigilanza e di segnalazione svolta dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori è funzionale ad una tutela non conflittuale dei diritti del minore di età.

Il Pubblico Tutore dei minori non garantisce in proprio la tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza dell'Autorità giudiziaria, né esercita attività amministrativa di funzioni assistenziali, propria dei servizi sociali, ma opera nell'interstizio, al confine tra questi due ambiti - la tutela e la protezione - caratterizzati rispettivamente dal principio di legalità e da quello di beneficenza. Rispetto alle situazioni che gli sono segnalate da singoli, associazioni, privato sociale, servizi territoriali, il Pubblico Tutore svolge un'azione di consiglio e supporto tecnico o di composizione e mediazione tra i soggetti coinvolti, segnalando il caso, se necessario, alle autorità amministrative o giudiziarie affinché contribuiscano alla sua risoluzione per quanto di loro competenza.

Autorità giudiziaria

Le competenze spettanti all'Autorità giudiziaria e pertinenti a questo contesto di analisi sono distribuite tra i

seguenti soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni,

il Giudice tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario.



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

a. riceve le denunce di notizia di reato a carico di un minorenni, svolge le indagini preliminari e, se non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;

b. vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi o da soggetti privi di legittimazione alla presentazione del ricorso (cittadini e volontariato sociale) riguardanti situazioni di pregiudizio e di abbandono per un minore di età; inoltra l'informativa alla Procura presso il Tribunale ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno di un minore e ad opera di un adulto;

c. restituisce la segnalazione predetta al servizio segnalante quando non ravvisa la sussistenza delle condizioni inerenti al principio di legalità per la presentazione di un ricorso al Tribunale;

d. oppure richiede con ricorso al Tribunale per i minorenni di dichiarare lo stato di abbandono, (art. 9, co.2, L. 184/83), di pronunciare la decadenza o l'affievolimento della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), di disporre

l'affidamento ai servizi sociali del minore e/o il suo allontanamento dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);

e. effettua o dispone ispezioni nelle comunità tutelari con ricorrenza semestrale o ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno (art. 9, co. 3, L. 184/83). Il procuratore o il suo delegato, in occasione delle visite ispettive, sollecita ed accoglie le istanze dei minori d'età collocati fuori dalla residenza familiare dirette ad una verifica periodica della loro condizione.

Tribunale per i minorenni

a. decide sui ricorsi presentati dal procuratore o dalle parti private nei casi previsti. In particolare, può dichiarare lo stato di adottabilità (art. 15, L. 184/83), pronunciare la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale; pronunciare l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole a causa del comportamento di uno o di entrambi i genitori; disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali o l'affido familiare ove manchi l'assenso degli esercenti la potestà (artt. 330 e 333 c.c.);

b. vigila sui minori di età per i quali ha emesso un decreto di affidamento familiare in assenza di consenso degli esercenti la potestà (art. 4 co. 3 L. 184/83);

c. giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato.

Giudice tutelare

a. nomina il tutore legale al minore di età privo di un rappresentante legale, salvo nei casi in cui tale competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni, ossia quando vi è dichiarazione dello stato di adottabilità o di sospensione della potestà genitoriale;

b. sovrintende alla tutela ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce in merito;

c. rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore e sentito il minore;

d. vigila sui minori d'età sottoposti ad affidamento consensuale per i primi due anni.

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

a. indaga ed esercita l'azione penale nei confronti del maggiorenne accusato di aver commesso reato anche in danno di un minore di età;

b. segnala tale caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la tutela civile del minore di età.

Tribunale ordinario

a. in sede civile, dispone l'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori coniugati;

b. in sede penale, è competente per i

procedimenti giudiziari che vedono un minore vittima di un reato, qualora l'autore sia maggiorenne.

RIQUADRO 3



LE RELAZIONI SEMESTRALI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

In base alla normativa vigente, gli enti gestori delle comunità tutelari devono inviare semestralmente una relazione alla Procura dando indicazioni sulle generali condizioni di crescita del minore d'età, sulla residenza dei suoi genitori e sullo stato dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, al fine di poter valutare la condizione del minore e verificare il suo eventuale stato di abbandono.

In Veneto, sulla base di una convenzione stipulata tra la Procura presso il Tribunale per i minorenni e la Regione, le informazioni sono raccolte dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza tramite un'apposita scheda semestrale poi inoltrata al procuratore.

Famiglie affidatarie e comunità tutelari

La legge individua nell'affidamento familiare la forma privilegiata d'accoglienza di un minore d'età allontanato dalla sua famiglia d'origine; ove ciò non sia possibile la legge consente l'inserimento in una comunità tutelare.

Famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie sono famiglie disponibili ad accogliere temporaneamente bambini e ragazzi allontanati dalla loro famiglia.

Alla famiglia affidataria competono l'accoglienza, l'educazione, l'istruzione del minore d'età, il mantenimento dei rapporti con la scuola ed altri servizi.

Le famiglie affidatarie partecipano ad un percorso di formazione e di valutazione ai fini della loro idoneità e dell'individuazione del miglior abbinamento possibile sulla base delle proprie risorse e delle caratteristiche del minore accolto e della sua famiglia d'origine.

Nel percorso di accoglienza, le famiglie affidatarie collaborano con i servizi titolari del caso all'elaborazione e alla realizzazione del progetto educativo individuale (pei) del minore d'età e si rapportano con il tutore.


Comunità tutelari

Le comunità tutelari sono luoghi di accoglienza per i minori d'età allontanati dalla famiglia. Il loro compito è di farsi carico dell'accoglienza, della cura, dell'istruzione e dell'educazione dei minori d'età inseriti. Collaborano con i servizi titolari del progetto di presa in carico del minore d'età e, se del caso,

con altri soggetti privati, rispettando il regime giuridico del bambino e le decisioni dell'Autorità giudiziaria.

La normativa regionale per l'accoglienza dei minori d'età prevede una tipologia di servizi formata da: comunità educative per minori, comunità educative mamma-bambino, comunità educative per minori con pronta accoglienza

Famiglie affidatarie e comunità tutelari



za, comunità educative diurne per minori/adolescenti, comunità educativo-riabilitative per minori/adolescenti (allegato A alla Dgr. 2473/04).

All'ente responsabile e gestore delle comunità tutelari compete la redazione del Progetto della comunità che esprime identità, valori, scelte educative, modalità d'intervento e risorse proprie dell'ente.

Nell'accoglienza del minore d'età, l'ente gestore partecipa, in collaborazione con il servizio titolare, all'elaborazione del progetto educativo individuale (pei). La sua attuazione è di responsabilità dell'ente in virtù delle sue competenze e capacità professionali.

Nel realizzare il progetto, la comunità tutelare tiene contatti periodici con il tutore legale del minore accolto.

All'ente gestore della comunità tutelare competono la predisposizione e il mantenimento dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Regione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. L'ente gestore, inoltre, è responsabile della propria gestione organizzativa - ossia del funzionamento interno e dell'aspetto amministrativo - e risponde della formazione professionale dei propri operatori.

I tutori legali e i curatori speciali

Il tutore legale

In base al dettato del codice civile, il tutore è responsabile della cura del minore d'età sottoposto alla sua tutela, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore possieda un patrimonio, ne amministra i beni (art. 357 c.c.). Tra le competenze del tutore non rientra l'accudimento quotidiano del minore, che spetta alla comunità tutelare o alla famiglia affidataria.

Poiché il minore nei rapporti patrimoniali non ha capacità di agire, in assenza di un genitore esercente la potestà, sarà rappresentato dal tutore.

Quanto ai rapporti personali, per rappresentare e difendere i diritti della personalità del minore d'età efficacemente, è necessario che il tutore, in base alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali di riferimento, coinvolga il minore d'età capace di

discernimento, nei modi più opportuni, nelle decisioni che lo riguardano.

In questi casi, dunque, il tutore non si sostituisce al minore, ma lo affianca, intervenendo solo dove necessario per meglio rappresentare la sua opinione, ricercata con la pratica sistematica dell'ascolto e portata alla conoscenza degli altri soggetti competenti a decidere del futuro del tutelato.

In definitiva il tutore, in relazione all'età del minore e alla sua effettiva capacità di discernimento, rappresenta il punto di vista del minore, ovvero lo assiste aiutandolo ad esprimere direttamente la sua opinione.

Egli deve, a tal fine, portare a conoscenza del minore le informazioni che lo interessano, sempre nei termini e nelle modalità più appropriate alla sua età e al suo grado di sviluppo.

Il tutore svolge le sue funzioni sotto la

Tutore legale e curatore speciale



supervisione del Giudice tutelare nei casi stabiliti dal codice civile; si relaziona con i servizi che seguono il minore e con la comunità tutelare o la famiglia affidataria che lo accoglie.

Il curatore speciale

Nel processo civile il giudice nomina al minore d'età un curatore speciale quando manchi chi lo rappresenti e comunque quando vi sia un conflitto d'interesse con gli esercenti la potestà o il tutore (art. 78 c.p.c.).

Secondo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, al curatore sono attribuiti tre fondamentali compiti:

1. fornire al minore d'età capace di discernimento ogni informazione pertinente;
2. dare al minore d'età capace di discernimento le più opportune spiegazioni sulle conseguenze della sua opinione;
3. rendere edotto il giudice dell'opinione del minore (art. 10 co.1).

Il ruolo disegnato dall'art. 10 mette in luce la peculiarità della funzione svolta dal rappresentante, che non è quella comunemente prevista dal nostro diritto civile di agire in nome e per conto di un'altra persona, ma è diretta anche a promuovere l'opinione del bambino per portarla alla conoscenza del giudice, come posizione distinta e autonoma rispetto a quella dei genitori.

RIQUADRO 4



IL "PROGETTO TUTORI" DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO.

Il Progetto Tutori, approvato con la Dgr n. 2667 del 30 settembre 2002, è finalizzato alla creazione di una rete regionale di persone socialmente motivate, tecnicamente preparate e disponibili ad assumersi la tutela legale di un minore di età; alla consulenza tecnica, al supporto e all'aggiornamento dei tutori nominati; al monitoraggio dell'attività dei tutori.

Le azioni di formazione e di monitoraggio sono realizzate a livello di Ulss o aggregazione di Ulss, con la collaborazione di alcuni professionisti dei servizi che svolgono la funzione di referenti dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e di promotori territoriali del Progetto.

I volontari formati, suddivisi in elenchi territoriali, vengono inseriti in un'apposita banca dati gestita dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le eventuali nomine.

CAPITOLO SECONDO

Il percorso di protezione e tutela

IL PERCORSO DI PROTEZIONE E DI TUTELA

Il percorso di protezione e tutela dei bambini e dei ragazzi nelle situazioni di rischio e di pregiudizio, nonché i rapporti e le competenze tra i vari servizi coinvolti, evidenziano alcune dimensioni cruciali.

La **prima** dimensione è relativa all'informazione, cioè alle modalità e ai contenuti di possibili segnalazioni dirette ai servizi di tutela dei minori d'età e provenienti da altri soggetti individuali (cittadini) e collettivi (scuole, altri servizi, associazioni, etc.).

La **seconda** riguarda la stima dell'informazione ricevuta, vale a dire i comportamenti da adottare per valutare l'informazione acquisita e le conseguenti azioni da intraprendere, che dipenderanno dal contenuto dell'informazione.

La **terza** concerne la diagnosi e gli interventi di sostegno, da progettare e realizzare, in connessione con le risorse individuali e familiari presenti o attivabili, per contenere e superare la situazione di pregiudizio per il minore d'età. Ciò senza intraprendere il percorso conflittuale con il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Percorso di protezione e tutela

Informazione ai servizi

Stima dell'informazione da parte dei servizi

Diagnosi ed interventi

Segnalazione all'Autorità giudiziaria

Vigilanza

La **quarta** dimensione considera la compatibilità dell'intervento con il complesso dei poteri, dei doveri e delle responsabilità che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli. Ciò in relazione all'opportunità di segnalare il caso all'Autorità giudiziaria, ovvero alla doverosità della segnalazione stessa in quanto obbligatoria per legge.


Infine, la **quinta** dimensione richiama le competenze e le attività di monitoraggio e di vigilanza, soprattutto in riferimento ai bambini e ai ragazzi allontanati dalla loro famiglia e affidati a famiglie affidatarie o inseriti in comunità tutelari.

L'informazione ai servizi

La legge individua i titolari degli interventi sociali nei Comuni e nei loro servizi. In Veneto, come già detto, la realizzazione di questi interventi può essere delegata dai Comuni ai servizi delle aziende Ulss.

Sono qui considerati i soggetti che possono inviare informazioni ai servizi, le modalità con le quali le inviano e le ragioni sottese alle informazioni inviate. L'informazione può essere trasmessa da soggetti individuali (il minore d'età stesso, un familiare, un parente, un vicino di casa, un professionista di altri servizi non di tutela e qualsiasi altro cittadino) o collettivi (scuole, servizi

Informazione ai servizi



non di tutela, strutture di accoglienza, associazionismo, forze dell'ordine, Pubblico Tutore dei minori,...) che ritengono indispensabile, oltre che legittimo, riferire ai servizi di una possibile situazione di rischio o di pregiudizio in cui incorre un minore d'età.

Rischio

Con il termine "rischio" si vuole qui

intendere una situazione sfavorevole in cui non si è in grado di prevedere, con ragionevole certezza, lo sviluppo di un possibile danno alla salute psicofisica del minore d'età, di una distorsione del suo sviluppo o di altri risultati patologici. Il rischio consiste nell'esistenza di uno squilibrio tra i fattori di svantaggio e le risorse disponibili al minore stesso, alla sua famiglia e al

SE L'INFORMAZIONE NON PROVIENE DAI SERVIZI

Si pone un problema di stima dell'informazione quando questa proviene da soggetti esterni ai servizi, al fine di valutare se sia possibile stabilire dei criteri e quindi dei comportamenti opportuni per individuare, tra le segnalazioni, quelle che effettivamente richiedono un intervento. Prevale l'idea che qualsiasi informazione debba essere verificata, entro margini di ragionevolezza lasciati alla valutazione del servizio nel rispetto delle sue competenze e professionalità.

suo intorno sociale per superare le difficoltà.

Pregiudizio

Con il termine "pregiudizio" si vogliono intendere gli atti e le carenze che, in forma obiettiva e non transitoria, non assicurano al bambino o al ragazzo una situazione idonea alla realizzazione del suo sviluppo psico-evolutivo,



causando danni alla sua crescita fisica, affettiva, intellettuale e morale. Queste si manifestano in situazioni di trascuratezza e/o abbandono oppure in lesioni fisiche, psicologiche o sessuali ad opera di un familiare o di altri soggetti.

L'informazione

L'informazione, da qualsiasi fonte provenga, deve essere sempre vagliata. Se la fonte è nota, i servizi, per garantire che l'informazione si basi su un atto di responsabilità, possono chiedere la formulazione verbale e la sottoscrizione della comunicazione.

La stima dell'informazione da parte dei servizi

La stima consiste nei comportamenti adottabili dal servizio titolare del caso per valutare l'informazione acquisita in modo da passare ad azioni conseguenti e differenziate a seconda del contenuto dell'informazione stessa. In questo senso, le azioni si rivolgeranno all'intorno sociale in cui vive il bambino o il ragazzo, chiamando in causa soprattutto gli esercenti la potestà, salvo nei casi in cui ciò non appaia

opportuno a tutela del minore o se si prospetti un sospetto di reato, specie se si tratta di abuso sessuale intrafamiliare. Se necessario, il servizio attiverà la propria osservazione diretta.

Il percorso di stima può avere diversi esiti:

- a.** la constatazione che la situazione rilevata non costituisce un rischio o un pregiudizio per il minore d'età;
- b.** l'avvio delle azioni di diagnosi, di sostegno e di cura per le situazioni di rischio;
- c.** la segnalazione all'Autorità giudiziaria per le situazioni di pregiudizio e di emergenza;
- d.** il collocamento del minore d'età, in caso di emergenza, in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione e salvaguardia (art. 403 c.c.).

In questa fase di stima, l'attenzione del servizio titolare è rivolta alla possibilità di intervento e, dunque, alla diagnosi del malessere comunicato o rilevato. Il servizio titolare sperimenta innanzitutto la protezione non conflittuale del minore, evitando il suo coinvolgimento in procedure giudiziarie.

Nei casi in cui l'informazione comunicata presenti i caratteri di un reato è d'obbligo la denuncia.

Notizia di reato: denuncia e segreto professionale

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, la notizia di reato perseguibile di ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.). L'omissione costituisce reato (artt. 361 e 362 c.p.).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di un programma definito da un servizio pubblico (art. 362 co. 2 c.p.).

La denuncia è dunque obbligatoria anche per quanti, nell'esercizio di una professione sanitaria, compresa quella di psicologo, prestano la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto (art. 365 c.p.).

Tuttavia, recita l'art. 365 c.p., questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Per questo, va ricordato che, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, i professionisti dei servizi sociali e

Stima della informazione da parte dei servizi



sociosanitari sono tenuti alla riservatezza e al rispetto del segreto professionale.

Per "notizia di reato" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).

La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni se l'autore del reato è un minore d'età oppure alla Procura presso il Tribunale ordinario se si tratta di un adulto. Può essere pre-

sentata anche alla polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza).

Va infine ricordato che in via generale "chiunque avendo notizia per ragione... della propria professione o arte di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento... a querela della persona offesa" (art. 622 c.p.).

I delicati problemi che il segreto professionale pone a medici, psicologi ed assistenti sociali nascono dalla necessità di assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze della terapia dell'utente (che si fonda sul consenso informato e sull'alleanza terapeutica) e quelle della giustizia.

I doveri deontologici al riguardo sono

stabiliti dal codice deontologico dei medici (artt. 9 e 34), dal codice deontologico degli psicologi (artt. 11, 12, 13, 24 e 25) e dal codice deontologico degli assistenti sociali (artt. 17, 18, 20).

Con particolare riferimento ai casi di abuso sessuale e di maltrattamento, occorre evitare incertezze o confusioni tra la denuncia della notizia di reato e la segnalazione all'Autorità giudiziaria della situazione di pregiudizio in cui si trovi eventualmente un minore d'età.

La denuncia ha per oggetto un affare penale di competenza della Procura ordinaria o della Procura presso il Tribunale per i minorenni a seconda dell'età dell'indagato.

La segnalazione, invece, riguarda un affare civile e deve essere comunque

La diagnosi e gli interventi

trasmessa, nei casi di abuso e maltrattamento, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative civili di competenza.

Le mere diagnosi di disagio formulate da operatori socio sanitari nell'ambito di valutazioni psicologiche e socioeducative - in mancanza di una notizia di

reato - possono costituire oggetto di segnalazione per l'adozione di provvedimenti di competenza della giustizia minorile.

Gli interventi di presa in carico da parte del servizio titolare debbono svolgersi, per quanto possibile, in collaborazione con il minore d'età e la sua famiglia.

Tali interventi sono progettati e realizzati sulla base delle risorse individuali e familiari presenti nel caso e delle opportunità e delle risorse disponibili

RIQUADRO 6



PRINCIPALI REATI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA PER I QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI DENUNCIA.

Tra i reati contro la persona: omicidio, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, lesioni personali, omicidio preterintenzionale, morte o lesione come conseguenza di altro reato, rissa, omicidio colposo, lesioni personali colpose, abbandono di persone minori o incapaci, omissione di soccorso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, sequestro di persona, perquisizione ed ispezione personali arbitrarie, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, stato d'incapacità procurato mediante violenza (artt. 575, 578, 579, 580, 582, 584, 586, 588, 589, 590, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 605, 609, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 septies, art. 609 octies, 610, 611, 613 c.p.).

Tra i reati contro la famiglia: incesto, supposizione o soppressione di stato, alterazione di stato, occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (artt. 564, 566, 567, 568, 570, 571, 572 c.p.).

Tra i reati previsti dalla legge n.183/84: illecito affidamento e mercato internazionale dell'adozione (artt. 71 e 72).

nel territorio, al fine di contenere la situazione di rischio per il bambino e di favorirne la soluzione, nel rispetto del suo migliore interesse.

Queste azioni si fondano sui seguenti presupposti:

- a. l'individuazione del servizio titolare della presa in carico;
- b. la comunicazione ai diversi soggetti coinvolti nelle attività di diagnosi e negli interventi e il percorso di acquisizione della loro collaborazione e del loro coinvolgimento;
- c. l'elaborazione e la realizzazione del progetto di presa in carico da parte del servizio titolare in collaborazione, se del caso, con altri servizi;
- d. l'eventuale ricorso all'attività di consulenza o mediazione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto.

Servizio titolare

È il servizio responsabile della valutazione e della presa in carico delle situazioni che richiedono interventi di protezione e di tutela e che mette a disposizione professionalità e competenze.

L'ente locale è istituzionalmente tenuto ad intervenire in tale ambito e può esercitare la funzione di tutela direttamente o tramite delega all'azienda Ulss. Nel caso di delega la responsabilità del caso è dell'Ulss salvo accordi diversi formalizzati tra le parti in appositi protocolli d'intesa.



LA DEFINIZIONE DI "SERVIZI SOCIALI"

Le norme nazionali e regionali definiscono cosa si deve intendere per interventi e servizi sociali. Nell'articolo 1 della legge 328/00 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), si legge che per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia."

La legge regionale n. 11/2001 aggiunge all'art. 124: "Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo nonché le prestazioni sociosanitarie [...]. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione, alla formazione ed educazione, alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona".

Diagnosi e interventi

Servizio titolare in relazione alla specifica problematica

Comunicazione ai soggetti coinvolti e acquisizione della collaborazione

Elaborazione e realizzazione progetto di presa in carico

Richiesta di consulenza e mediazione del Pubblico Tutore dei minori

Comunicazione ai soggetti coinvolti

La comunicazione al minore e agli esercenti la potestà e l'acquisizione della loro collaborazione costituiscono un elemento preliminare importante per non pregiudicare il percorso di protezione e tutela.

Gli interventi di presa in carico devono svolgersi sempre in un rapporto basato sul consenso informato dell'utente.

I punti sui quali sviluppare l'azione informativa riguardano: le motivazioni della proposta di presa in carico, le competenze e le responsabilità da attribuire al servizio titolare del caso e le opportunità offerte dal sistema dei servizi, il progetto proposto, gli eventuali altri servizi che parteciperanno al progetto e le rispettive competenze, la responsabilità delle persone esercenti la potestà, i criteri di valutazione dei risultati del progetto.

La comunicazione deve presentare alcune fondamentali caratteristiche di comprensibilità, che impongono un'attenzione sia alle modalità con cui viene attuata che ai luoghi dove si svolge, poiché entrambi devono rispondere a criteri di idoneità. Deve prevedere forme, linguaggi e tempi di comunicazione adeguati alle capacità di ascolto e al rispetto delle esigenze

dei diversi soggetti coinvolti, compreso il minore di età.

Devono essere messe in atto delle verifiche della comprensibilità delle informazioni raccolte dai soggetti coinvolti, in particolar modo nei confronti delle persone di lingua e cultura straniera.

Con gli esercenti la potestà e, se del caso, con il minore d'età vanno concordate le azioni di valutazione e di monitoraggio del progetto di presa in carico che, oltre a esplicitare il responsabile del caso, deve indicare gli obiettivi, le problematiche, i tempi, i soggetti e i servizi da coinvolgere nelle azioni di verifica.

Sarebbe opportuno che queste indicazioni venissero registrate in modo ordinato nella specifica cartella relativa al caso.


Progetto di presa in carico

Si tratta dell'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali e/o socio-sanitari finalizzati a promuovere il benessere del minore d'età e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova.

Il progetto dovrà creare le premesse materiali, sociali, e psicologiche per avviare un percorso riparativo individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo evolutivo del minore e riduca i rischi di uno sviluppo patologico.

L'elaborazione del progetto d'intervento si effettua in base ad un attento esame di fattibilità del progetto stesso, cioè in relazione alla capacità delle azioni da realizzare di dare una risposta

La comunicazione ai soggetti



ai bisogni ed alle domande emersi, alla concreta disponibilità del minore d'età e della sua famiglia (e/o del tutore) a collaborare alla buona riuscita del progetto, alle risorse attivabili - servizi e personale - ai tempi di svolgimento delle diverse fasi, alla valutazione di possibili incompatibilità di ruolo dei professionisti coinvolti.

Il progetto, redatto in forma scritta, deve contenere: gli obiettivi sociali e sanitari da raggiungere; le azioni previste; i diversi soggetti coinvolti; i tempi, i luoghi e le modalità di ascolto del minore d'età; i criteri di verifica di processo e di risultato adottati; i tempi di attuazione delle diverse fasi di cui si compone il progetto stesso.

Particolare attenzione va prestata alla definizione dei tempi del progetto di presa in carico che devono essere compatibili sia con i tempi logici degli interventi previsti, sia con i tempi del bambino o del ragazzo. Ciò anche al fine di evitare che si creino le condizioni per il perdurare di situazioni di evidente pregiudizio e di violazione dei suoi diritti.

Nel caso in cui il progetto di presa in carico preveda l'affidamento familiare o l'inserimento in una comunità tutelare, viene redatto, in collaborazione con i soggetti coinvolti, un progetto educativo individuale (pei).

Il pei è parte integrante del progetto di presa in carico.

Progetto di presa in carico

Individuazione del responsabile del caso

Analisi fattibilità

Bisogni emersi

Disponibilità e collaborazione del minore, della sua famiglia e del tutore

Concrete risorse disponibili

Tempi

Eventuali incompatibilità

Forma scritta (contratto sociale)

Compatibilità con Carta dei diritti

Obiettivi

Azioni previste

Soggetti coinvolti

Tempi e modalità ascolto minore

Criteri, tempi di verifica degli obiettivi ed eventuale rimodulazione progetto

Tempi

Interventi di valutazione con esercenti potestà e, nel caso, con il minore d'età

Obiettivi

Tipologia problematiche

Soggetti e servizi coinvolti

Tempi

Consulenza e mediazione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori

Il Pubblico Tutore dei minori rappresenta un'originalità ed una specificità del sistema di tutela presente nel Veneto e una risorsa aggiuntiva per la tutela non conflittuale del minore.

L'Ufficio, nell'ambito delle proprie attività di ascolto, accoglie istanze, rimostranze, richieste di consulenza di privati cittadini (minori ed adulti), di associazioni o di istituzioni che vogliono segnalare situazioni di disagio, sofferenza, maltrattamento o abuso di bambini e ragazzi. In questi casi l'Ufficio, in relazione alle risorse professionali e tecniche di cui dispone, offre il proprio sostegno per individuare gli elementi critici della problematica pervenuta e propone soluzioni, suggerimenti, mediazioni che possano facilitare il superamento delle criticità.

In particolare, l'attività può riguardare: specifici chiarimenti a carattere giuridico ed amministrativo, specifiche valutazioni della problematica in esame, attività di mediazione tra il cittadino e le istituzioni con cui è in conflitto, promozione di percorsi di mediazione interistituzionali, eventuali segnalazioni alle autorità competenti sullo stato di rischio e sulla necessità di un intervento di tutela.

La segnalazione alla Autorità giudiziaria

Per "segnalazione" s'intende una comunicazione dei servizi titolari del caso finalizzata ad informare l'Autorità giudiziaria di una situazione di pregiudizio per un minore d'età.

In alcuni casi la legge stabilisce per i servizi l'obbligo di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

Segnalazioni facoltative

Quando, nonostante l'intervento realizzato in un contesto non conflittuale, il servizio titolare verifica la persistenza o l'aggravamento della situazione, valuta l'opportunità di segnalare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Tale decisione va preferibilmente presa in una sede collegiale che richia-

mi le responsabilità del servizio competente e non del singolo operatore.

In particolare, la segnalazione può rendersi opportuna quando si è di fronte a:

a. una diagnosi di rilevante alterazione dei rapporti familiari e una prognosi negativa sulle capacità evolutive della famiglia;

b. un rifiuto immotivato o una immotivata vanificazione degli interventi diagnostici, di cura e di sostegno del minore d'età o della sua famiglia con acquisizione di concrete notizie di una condizione di pregiudizio per il minore d'età.

E' auspicabile che la segnalazione "facoltativa" all'Autorità giudiziaria avvenga come ultima istanza, dopo aver praticato ogni possibile percorso di mediazione dei conflitti per evitare il coinvolgimento giudiziario del minore d'età (art. 13, Convenzione di Strasburgo, 1996).


La segnalazione secondo il principio di

Diagnosi di grave pregiudizio e prognosi negativa sulla famiglia

Segnalazione facoltativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

Rifiuto immotivato o immotivata vanificazione interventi per minore in condizione di rischio o di pregiudizio

Segnalazione obbligatoria all'Autorità giudiziaria



beneficità può essere considerata opportuna quando ci sono ragionevoli possibilità di risultati positivi dell'intervento progettato, da realizzarsi in adempimento di un provvedimento giudiziario di affidamento ai servizi sociali.

Se il servizio prospetta l'opportunità di modificare il regime giuridico delle responsabilità degli adulti sul minore (affievolimento, sospensione o decadenza della potestà), deve illustrare nella segnalazione le sue ragioni e includere gli accertamenti e le valutazioni in suo possesso del pregiudizio subito dal minore.

Segnalazioni obbligatorie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

La segnalazione è obbligatoria e va rivolta dai servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per la tutela giurisdizionale dei diritti del minore d'età, nei seguenti casi:

a. minore d'età in stato di abbandono, anche se collocato presso una comunità tutelare o una famiglia affidataria, ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, L. 184/83);

b. collocamento in via di emergenza in luogo sicuro di un minorenni moral-

mente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri o comunque in situazione di estremo pericolo, in attesa che si provveda in via definitiva alla sua protezione (art. 403 c.c.);

c. minore d'età che si prostituisce (art. 2, L. 269/1998);

d. minore d'età straniero privo di assistenza in Italia, vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, R.D. 1404/1934);



LA SEGNALAZIONE PER STATO DI ABBANDONO

In relazione al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni processuali previste dalla legge 149/2001 (D.L. 24 giugno 2004 n. 158), la segnalazione di un minore in stato di abbandono ai fini dell'apertura della procedura di adottabilità è fatta anche al Tribunale per i minorenni.

La segnalazione nei casi di emergenza

Per emergenza s'intende una situazione critica del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità.

L'emergenza può riguardare la salute psicofisica, l'integrità fisica rispetto ad aggressioni alla persona o situazioni di grave pericolo del minore, anche con riferimento alla sua età e capacità.

L'art. 403 del codice civile stabilisce quali sono gli interventi di emergenza: "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi

incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Il codice penale stabilisce inoltre la punibilità di chi abbandona un bambino che abbia quattordici anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 591 c.p.) e di chi omette di avvisare l'Autorità qualora trovi abbandonato o smarrito un minore che abbia meno di 10 anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 593 c.p.).

Per tali situazioni di emergenza descritte dalla legge che richiedono un soccorso immediato, gli interventi generalmente necessari sono:

- a.** il ricovero in pronto soccorso ospedaliero del minore con lesioni o sintomi gravi di malattie fisiche o mentali e il rintraccio dei suoi genitori o degli altri adulti che ne hanno la responsabilità;
- b.** il rintraccio dei genitori o degli altri adulti responsabili del bambino occasionalmente smarrito o che sia sfuggito alla loro sorveglianza e il suo riaffido;
- c.** il collocamento in luogo sicuro - in attesa di un provvedimento giudiziario di tutela - del minore che sia materialmente o moralmente abbandonato o in

grave pericolo, sia per la situazione ambientale sia per la qualità degli adulti cui risulta affidato. La situazione di pericolo evidentemente va commisurata anche all'età del minore e alle sue normali situazioni di vita.

Questo intervento di soccorso riguarda anche i minori stranieri non accompagnati che hanno meno di quattordici anni o che sono comunque incapaci di provvedere a loro stessi e che si trovano in Italia per ragioni di immigrazione.

Provvedimento giudiziario urgente di allontanamento del minore

Il collocamento del minore in luogo sicuro, quale intervento di emergenza, deve essere convalidato da un provvedimento giudiziario urgente di allontanamento disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che il soccorso incide sulle responsabilità giuridiche degli adulti nei confronti del bambino.

Presso la Procura per i minorenni è a disposizione per consultazioni telefoniche un magistrato, reperibile 24 ore su 24, tramite il 112 o il 113. Se necessario, potrà formulare tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia del provvedimento urgente di allontanamento del minore. Le consultazioni con il magistrato di turno, oltre ad assicurare la correttezza

za dell'intervento nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e dell'imparzialità del giudice, consentono un effettivo coordinamento tra la tutela del minore e la repressione degli eventuali reati di competenza della Procura del Tribunale ordinario (per esempio nel caso di maltrattamenti, abusi sessuali, lesioni).

Segnalazioni obbligatorie al Giudice tutelare

La segnalazione al Giudice tutelare è obbligatoria, per l'attivazione della protezione giuridica del minore d'età, nei seguenti casi:

- a.** minore d'età i cui genitori sono morti o, per altre cause, non possono esercitare la potestà, per esempio nel caso dei minori stranieri non accompagnati (art. 343 c.c.);
- b.** affidamenti familiari disposti dal servizio locale per la loro esecutività (art. 4, L. 184/1983);
- c.** interruzione volontaria di gravidanza di minorene nei casi di non consenso da parte di almeno uno dei due genitori o del tutore (artt. 12 e 13, L. 194/1978);
- d.** conflitti tra genitori separati o divorziati per l'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà (art. 337 c.c.);
- e.** necessità della nomina di un ammi-

nistratore di sostegno. In questo caso la legge attribuisce al servizio anche la legittimazione al ricorso (art. 406 c.c.).

Modalità e contenuti della segnalazione

La segnalazione deve sempre essere effettuata in forma scritta, tranne che nelle situazioni urgenti in cui si può svolgere, in prima istanza, attraverso una comunicazione verbale (linea diretta 24 ore su 24 attraverso il 112 e il 113 con la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Venezia). La segnalazione scritta contiene i rife-

rimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, informazioni sulla situazione familiare del minore quando conosciuta e la descrizione del fatto oggetto di segnalazione. Inoltre, in essa si richiamano gli eventuali interventi urgenti di protezione attuati dai servizi, il progetto di presa in carico, quando esistente, con particolare riferimento agli interventi "falliti" e alle relative motivazioni, come la mancanza di consenso da parte dei genitori.

Qualora non si tratti di una prima segnalazione, ma di una segnalazione



CONDIZIONI MINIME PER L'ALLONTANAMENTO DI UN MINORE D'ETÀ DALL'AMBIENTE FAMILIARE


La collocazione del bambino presso la famiglia di origine corrisponde ad uno specifico diritto riconosciuto dalla legge italiana (art. 1, L. 184/83) e dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e, fino a prova contraria, si deve presumere che la famiglia desideri avere il figlio con sé. Pertanto, qualora si ritenga di dover allontanare un bambino o un ragazzo dalla sua famiglia, chiunque sia chiamato ad intervenire - tranne per i casi di separazione e divorzio - deve preliminarmente verificare:

- che il minore d'età sia il danneggiato;
- che l'attuale situazione del minore d'età non sia modificabile in modo autonomo;
- che l'allontanamento sia meno dannoso della permanenza in famiglia.

dovuta ad una modifica sostanziale della situazione del minore d'età, vanno allegate le precedenti relazioni per permettere al giudice la ricostruzione del caso e la sua valutazione d'insieme.

E' bene che la segnalazione sia sempre accompagnata dalla documentazione delle iniziative già adottate dai servizi titolari. Ciò anche per permettere all'Autorità giudiziaria di valutare le richieste dei servizi titolari a fronte di quelle della controparte, nella logica delle dinamiche introdotte dalla normativa sul giusto processo.

Modalità e contenuti segnalazione all'Autorità giudiziaria



RIQUADRO 10



L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il legislatore attribuisce ai servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza di un soggetto nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi per effetto di menomazioni fisiche o psichiche - anche un minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età -, l'obbligo di presentare al Giudice tutelare un ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 405 comma 2 c.c. modificato L. 6/2004) ovvero di segnalare il caso al pubblico ministero ordinario egualmente legittimato alla proposizione del ricorso (art. 406 e 417 c.c. modificato) e comunque tenuto ad intervenire nel relativo procedimento (art. 407, comma 5 c.c. modificato). Va sottolineato che questa norma è importante perché per la prima volta è attribuito ai servizi un potere di ricorso e non solo di segnalazione.



LIMITAZIONI DELLA POTESTÀ GENITORIALE

Quando il genitore viola i propri doveri connessi alla potestà o abusa dei relativi poteri, il giudice può decretare:

- la decadenza dalla potestà, nei casi più gravi, che hanno arrecato un pregiudizio al figlio (art. 330 c.c.). Si tratta di un provvedimento estremo che può comportare l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare. La decadenza dalla potestà è prevista anche come pena accessoria per determinati reati (art. 34 c.p.);
- la sospensione dell'esercizio della potestà nei casi meno gravi e quando vi è stata una condanna del genitore per delitti commessi con abuso della potestà. La sospensione può essere disposta anche nei casi di temporanea impossibilità del genitore ad esercitare la propria potestà;
- l'affievolimento della potestà, derivante da alcune misure limitative disposte con riferimento tanto all'attività educativa, quanto alle funzioni di rappresentanza e amministrazione (art. 333 c.c.).

La restituzione al servizio titolare

Da parte del Tribunale

Quando il Tribunale per i minorenni pronuncia un provvedimento definitivo di affidamento del minore d'età al servizio titolare (art. 333 c.c.) - con correlativo affievolimento della potestà dei genitori - il servizio realizza con le proprie risorse professionali e strutturali l'intervento progettato nell'ambito del regime giuridico stabilito dal decreto. Il servizio adeguerà, dunque, autonomamente l'intervento alla normale evoluzione del caso - compreso l'eventuale trasferimento del domicilio del minore. Il servizio segnalerà al pubblico ministero i fatti nuovi che dovessero richiedere una modifica del regime giuridico stabilito dal decreto. Ciò significa che, anche se il Tribunale per i minorenni è il "committente" dell'intervento di

sostegno e cura (previo affievolimento della potestà dei genitori), questo si svolgerà di regola nell'ambito di competenza del servizio e, dunque, sotto l'egida del principio di beneficità.

Da parte della Procura

Le segnalazioni facoltative, come si è visto, essendo governate da criteri di opportunità in funzione di finalità di benessere individuale e sociale o di prevenzione di fattori di rischio, sono per ciò stesso collocate sotto l'egida del principio di beneficità. Viceversa la proposizione di un ricorso del pubblico ministero e delle parti private e la decisione del giudice rispondono innanzi tutto al principio di legalità, anche se temperato dalla considerazione dell'interesse del minore d'età.

Emerge a questo punto la posizione d'interfaccia del pubblico ministero, la parte pubblica collocata tra amministrazione e giurisdizione cui è affidato

Restituzione al servizio

da parte del Tribunale per i minorenni

Affido ai servizi per gli interventi pertinenti

da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni

Richiesta di precisazioni ed integrazione della segnalazione

Mancanza dei presupposti per la tutela giurisdizionale

il compito di sollecitare decisioni giudiziarie che realizzino la protezione giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti della personalità dei soggetti deboli.

Tra tali diritti c'è anche il diritto di bambini e ragazzi - riconosciuto dall'art. 16 della Convenzione di New York del 1989 - di non essere oggetti di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata e familiare, diritto più generalmente stabilito anche dall'art. 8 della nuova Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Procura dunque, esercitando i suoi poteri d'impulso processuale, promuove una protezione giuridica complementare all'azione amministrativa dei servizi e corrispondente ai diritti personali e relazionali del soggetto interessato.

Allo stesso tempo il pubblico ministero può filtrare le sollecitazioni dei servizi che impropriamente pongono sotto l'egida del principio di legalità interventi di diagnosi, cura e sostegno che in quanto tali debbono essere proposti all'utente sotto l'egida del principio di beneficenza e realizzati dunque con il suo consenso informato.

Secondo la prassi sviluppata dalla Procura per i minorenni del Veneto sin dal 2000, se il pubblico ministero non esercita l'azione civile ne comunica le ragioni attinenti al principio di legalità

al servizio segnalante, cui il caso è "restituito" per eventuali ulteriori iniziative in sede amministrativa sotto l'egida del principio di beneficenza.

Si attiva così un confronto tra le esigenze di prevenzione cura e sostegno - governate dai principi di beneficenza e del consenso informato dell'utente all'intervento proposto - e quello della tutela giurisdizionale dei diritti - caratterizzato dall'autorità del giudice nel rispetto del principio di legalità - che realizza la trasparenza e rende possibile nello stesso tempo il controllo delle scelte adottate dal pubblico ministero.

A seguito della restituzione il servizio è posto nella condizione di precisare ed arricchire con un "seguito" la segnalazione, facendo emergere i profili del caso che attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti particolarmente rilevanti in sede giudiziaria, oppure di svolgere al meglio, con maggiori cognizioni anche degli aspetti legali, i compiti di prevenzione e protezione dell'infanzia che gli competono.

Relazioni informative su richiesta della Autorità giudiziaria

La legge prevede che l'Autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, Sezione per i minorenni della Corte d'appello) possa chiedere relazioni informative ai servizi sociali e sociosanitari in riferimento ad un procedimento in corso.

La richiesta può riguardare le attività di servizio sociale e sociosanitario già svolte oppure attività da svolgere sulla base di un provvedimento del giudice. Poiché tali comunicazioni si svolgono nel corso di un procedimento giudiziario, le relazioni sono portate a conoscenza delle parti private e del pubblico ministero, nel rispetto delle regole del giusto processo.

CAPITOLO TERZO

La vigilanza

LA VIGILANZA

Il collocamento di un bambino e di un adolescente fuori dalla residenza familiare può avvenire, come visto in precedenza, sulla base del consenso degli esercenti la potestà o in forza di un provvedimento giudiziario.

In tali casi, al di là dei controlli sulla legittimità del collocamento stesso, sono previste azioni di vigilanza da parte dei soggetti pubblici sulla condizione dei bambini e degli adolescenti. Le attività di vigilanza svolte dai diversi attori istituzionali competenti (richiamati nel primo capitolo) hanno principalmente lo scopo di assicurare al bambino o al ragazzo allontanato dalla sua famiglia un inserimento in una comunità tutelare o in una famiglia affidataria che non costituisca elemento di pregiudizio per la sua crescita, intesa in senso complessivo.

Gli attori competenti nelle attività di vigilanza si differenziano a seconda che si tratti di un affidamento familiare o di un inserimento in comunità tutelare.

L'attività di vigilanza si esplica con riferimento ai seguenti aspetti:

a. gli "oggetti" generali sui quali verte la vigilanza;

L'ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La vigilanza sulla condizione dei minori allontanati dalla loro famiglia e collocati in una comunità tutelare o in una famiglia affidataria coinvolge più soggetti istituzionali, ai quali la legge attribuisce compiti diversi ma complementari.

Al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la legge attribuisce una funzione ispettiva per verificare se sussistano casi di minori, inseriti nelle comunità tutelari, in stato di abbandono, al fine di chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiararne l'adottabilità.

Al Tribunale per i minorenni è attribuita la vigilanza sui bambini in affidamento familiare per i quali ha emesso un decreto.

Al Giudice tutelare spetta, per i primi due anni, la vigilanza sui bambini in affidamento familiare consensuale.

Ai competenti servizi territoriali spettano le attività di vigilanza sulla condizione dei bambini affidati e sulle famiglie affidatarie. Ai Comuni, alle aziende Ulss e alla Regione spettano compiti di regolamentazione e vigilanza sulle strutture di tutela (criteri di autorizzazione e accreditamento).

Il Pubblico Tutore dei minori, infine, vigila sull'assistenza prestata ai minori nelle comunità tutelari, interpretando la propria funzione come un monitoraggio, sgravato da significati censori o autorizzativi, e finalizzato invece all'offerta di consulenza e di mediazione per la risoluzione delle problematiche e, nel caso, utile per la segnalazione agli organi deputati.

b. l'esistenza ed una corretta definizione e realizzazione del progetto educativo individuale (pei);

c. la messa in campo, da parte dei servizi titolari della tutela, di attività di

monitoraggio e di valutazione connesse al più generale progetto di presa in carico per il minore d'età e la sua famiglia.

RIQUADRO 12



Gli oggetti della vigilanza

L'attività di vigilanza si esplica con riferimento a tre ambiti generali:

- a.** l'adeguatezza del luogo di accoglienza del minore di età allontanato dalla sua famiglia;
- b.** la qualità della permanenza del minore di età in tale luogo;


c. l'esistenza e lo stato di attuazione del progetto di presa in carico per il minore d'età, in relazione alla sua condizione.

L'adeguatezza del luogo di accoglienza

Nei casi d'inserimento di un bambino o di un adolescente presso una comunità tutelare, l'adeguatezza degli spazi di accoglienza e di permanenza deve essere verificata rispetto agli standard fissati normativamente dalla Regione

del Veneto con riferimento alla tipologia della struttura, alle sue dimensioni e alla sua organizzazione.

In questi casi, deve essere monitorata anche l'effettiva trasformazione degli istituti in strutture che, per dimensione e organizzazione del personale, garantiscano al minore accolto relazioni di tipo familiare. Agli enti gestori è inoltre richiesta l'esplicitazione delle linee educative alle quali si richiama il loro intervento.



In questo ambito rientrano le attività di vigilanza relative alla verifica della congruenza tra l'offerta educativa e sociale dell'ente gestore della comunità tutelare, o le caratteristiche della famiglia affidataria, e i bisogni di cura del minore allontanato. Ciò anche in relazione al divieto di inserimento in istituto di un bambino con meno di sei anni e agli inserimenti impropri, quando bambini o ragazzi sono ospitati in strutture per adulti con gravi disabilità fisiche e/o psichiche o in strutture che per tipologia non sono indicate alle loro necessità (ad esempio l'accoglimento in strutture educative di bambini con gravi problemi psicopatologici anziché in strutture terapeutiche) e che quindi difficilmente permettono la creazione e il mantenimento di adeguate relazioni educative e di cura. Altri due aspetti sui quali verte questa dimensione della vigilanza sono la selezione, la formazione e il sostegno delle famiglie affidatarie da parte dei competenti servizi sociali o sociosanitari e la selezione e la formazione degli educatori a cura degli enti gestori delle strutture. Questi aspetti rappresentano delle condizioni necessarie, anche se non sempre sufficienti, sia per garantire una corretta accoglienza del minore d'età allontanato, sia per affrontare, con responsabilità, alcune criticità tipiche degli inserimenti o degli

affidamenti più complessi. Criticità che spesso sono alla base dei fenomeni delle dimissioni precoci o delle fughe degli adolescenti accolti, o del peggioramento delle condizioni psicologiche.

Qualità della permanenza nel luogo di accoglienza

Questo oggetto della vigilanza comprende le relazioni interne tra il minore accolto e quanti lo accolgono (educatori o affidatari) e le relazioni esterne al luogo di accoglienza, in special modo con riferimento all'ambiente di origine dal quale proviene il bambino. Su questo ultimo punto vale la pena di ricordare che la rilevante distanza geografica tra la comunità tutelare (o la famiglia affidataria) e l'ambiente socioculturale del minore, quando non motivata da specifiche esigenze di tutela, può comportare una violazione del suo diritto al mantenimento del rapporto con la propria famiglia e con l'ambiente di origine.

La sorveglianza

L'accoglienza comporta il dovere di assicurare la dovuta sorveglianza sui bambini e sui ragazzi. Il minore d'età deve essere protetto dalla condotta di adulti che potrebbero pregiudicare il buon andamento del progetto di tutela; al contempo, deve essere impedito al minore di arrecare danno ad altri. Tale

sorveglianza è da intendersi essenzialmente in termini educativi, finalizzata a garantire il rispetto delle norme e delle regole che fanno parte delle quotidiane modalità di relazione tra genitori e figli, tra coetanei, tra generazioni.

Esistenza e stato di attuazione del progetto di presa in carico e del pei

Su questo punto si sono già visti gli elementi contenuti in ogni progetto d'intervento o di presa in carico. Nei casi d'inserimento di un minore in una comunità tutelare o di affidamento familiare, viene anche redatto un progetto educativo individuale (pei), in collaborazione con i soggetti coinvolti. Le diverse attività di vigilanza possono riguardare: l'analisi della situazione complessiva del minore d'età inserito in un'adeguata comunità tutelare o affidato ad una adeguata famiglia, per la valutazione della sussistenza o meno delle cause del suo allontanamento dalla famiglia di origine; la verifica dell'esistenza del progetto di presa in carico e del pei, il loro stato di attuazione e il grado di raggiungimento degli obiettivi in essi definiti.

Il progetto educativo individuale (pei)

Il pei rappresenta la declinazione degli obiettivi generali, fissati nel complessivo progetto di presa in carico, in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo bambino o ragazzo inserito in una comunità tutelare o in affidamento familiare.

Il pei coinvolge, a seconda dei casi, l'ente responsabile della gestione della comunità tutelare o il servizio sociale titolare del Comune o dell'azienda sociosanitaria. In esso sono delineati i percorsi e le metodologie educative e gli specifici impegni assunti dalle parti nei confronti del minore d'età e della sua famiglia.

E' costruito in collaborazione con il servizio titolare del caso in base al progetto di presa in carico da questo elaborato e ne rappresenta una parte importante.

L'elaborazione del pei è effettuata, per quanto possibile, in collaborazione con il minore d'età e la sua famiglia.

Il pei deve essere scritto e redatto in tempi brevi.

Nel caso di un inserimento del minore in una comunità tutelare, il pei deve essere coerente con il progetto di comunità dell'ente gestore della strut-

tura di accoglienza; nel caso di un affidamento familiare, la coerenza deve sussistere rispetto alle specificità della famiglia affidataria.

Nel pei sono precisati:

- a.** l'operatore responsabile della sua attuazione;
- b.** gli obiettivi fattibili di medio e lungo termine che si vogliono raggiungere con l'inserimento o l'affidamento del minore di età;
- c.** la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambienti da coinvolgere: la comunità tutelare o la famiglia affidataria, i gruppi amicali, la scuola, l'associazionismo e, in generale, il tessuto sociale e culturale specifico del territorio in cui il minore vive;
- d.** le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d'età e la sua famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore;
- e.** il lavoro di rete, anche a diversi livelli, con le altre istituzioni del territorio che collaborano al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli interventi previsti;
- f.** la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al raggiungimento degli obiettivi;
- g.** le attività di monitoraggio e di valu-

tazione del progetto;

h. le fasi di conclusione del progetto, stabilite in modo condiviso dai diversi soggetti coinvolti. Anche la fase finale del pei è oggetto di una specifica progettazione che prevede un percorso di accompagnamento del minore nella fase del rientro in famiglia o, comunque, dell'uscita dalla comunità di accoglienza. Al minore dovrebbe essere data la possibilità di sperimentare la futura condizione, per un passaggio graduale costruito sulla base di tempi rispettosi della sua specifica condizione.

Il monitoraggio e la valutazione del progetto di presa in carico


Nelle attività di monitoraggio e di valutazione del progetto di presa in carico, un primo aspetto riguarda la programmazione di incontri tra i soggetti che

hanno partecipato alla sua elaborazione (servizi titolari, comunità di accoglienza o équipe affidi, minore, esercenti potestà) e tra questi soggetti e altri coinvolti nella sua attuazione (ad esempio la scuola), al fine di verificarne la progressiva attuazione.

Gli incontri hanno una periodicità definita e dichiarata, a tutela del diritto del

minore "a non essere abbandonato" e privato del suo diritto alla famiglia.

Il ricorso sistematico all'ascolto, in primis da parte del servizio che ha la titolarità del caso, sia del minore che degli esercenti la potestà (famiglia di origine o tutore), utilizzando le modalità più appropriate al soggetto specifico, consente di monitorare il progetto



dal punto di vista del soggetto centrale del percorso di tutela.

L'attività di monitoraggio, svolta dal servizio titolare del progetto in collaborazione con gli altri servizi coinvolti nella presa in carico, deve produrre della documentazione scritta riguardante lo stato di salute psicologica e fisica del minore (prima, durante e dopo il suo inserimento o affidamento); eventi, aneddoti o episodi che hanno impresso dei cambiamenti; la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati di medio e lungo termine; gli aggiornamenti apportati al pei in itinere.


Tale documentazione è portata a conoscenza dell'esercente la potestà e del minore, in relazione alla sua maturità e capacità di discernimento, ed è a disposizione dei soggetti istituzionali che hanno diritto di richiederla.

Qualora siano previsti interventi di natura sociosanitaria, come nei casi di maltrattamento e di abuso, la normativa regionale invita al ricorso a specifiche modalità di attuazione del monitoraggio e di valutazione del progetto attraverso la valorizzazione dell'unità valutativa multidimensionale distrettuale (uvmd), che costituisce il punto di forza dell'integrazione e del confronto tra diversi servizi ed operatori.

Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria

Al fine di monitorare la situazione dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla loro famiglia, la legge prevede che le comunità tutelari e i servizi sociali locali inoltrino semestralmente una relazione al procuratore presso il Tribunale per i minorenni (se si tratta di un inserimento in comunità tutelare) o al Giudice tutelare (in caso di affidamento familiare consensuale) oppure al Tribunale per i minorenni (se si tratta di un affidamento

familiare giudiziale), contenente un aggiornamento sul luogo di collocamento del minore, sulla sua condizione psico-fisica e sullo stato del rapporto con la famiglia di origine, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comunque la compatibilità della situazione del minore con il suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (artt. 1, 4 e 9, L. 184/83).



In Veneto, come già ricordato, la raccolta delle relazioni semestrali riguardanti minori d'età in comunità tutelari è eseguita - a seguito di un protocollo d'intesa - a cura dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza che le inoltra alla Procura per i minorenni, ponendo così il pubblico ministero nella condizione di assumere le iniziative del caso.

Analogo il ruolo svolto dall'Osservatorio sulla base di un altro Protocollo d'intesa siglato con il Tribunale per i minorenni per le situazioni riguardanti i minori d'età in affidamento familiare.



L'UNITÀ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (UVMD)

Rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione a livello distrettuale dell'integrazione sociosanitaria. Si tratta di un metodo di lavoro per agevolare la condivisione degli interventi nell'ambito del sistema sociosanitario. Questa modalità operativa particolarmente significativa di valutazione e progettazione multidimensionale prevede l'attivazione di un gruppo di lavoro tra i professionisti, appartenenti a servizi diversi che operano a sostegno del progetto di vita del minore d'età. Con essa si raggiunge l'obiettivo di valutare le diverse situazioni di bisogno e di programmare gli interventi più adatti, utilizzando le risorse del territorio e di stabilire eventuali ripartizioni della spesa fra i diversi soggetti interessati. L'uvmd si riunisce per valutare le capacità e le risorse della persona integrando diverse chiavi di lettura; concordare il raggiungimento di obiettivi comuni; definire gli interventi; far circolare le informazioni in modo costante e coerente.

SCHEDE INFORMATIVE



I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il minore straniero non accompagnato è il minore d'età che, trovandosi per qualsiasi causa nel territorio italiano, non ha la nazionalità italiana o di altro paese dell'Unione europea, non ha presentato domanda di asilo e risulta privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (Dpcm 535/1999, art. 1). Si tratta di una tipologia piuttosto particolare: la gran parte dei minori stranieri presenti in Italia vi abita infatti insieme ai genitori e gode pertanto del loro sostegno, anche se l'adulto dovesse soggiornarvi irregolarmente.

Per i non accompagnati si pone la necessità di provvedere alla loro protezione e, in particolare, alla loro tutela legale, visto che la nostra legge esclude la possibilità dell'espulsione (art. 19.2(a) del Dlgs. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la discipli-

na dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il numero di minori stranieri non accompagnati presenti ogni anno in Italia oscilla intorno alle 20mila unità. Ai minori "censiti" occorre però aggiungere una quota piuttosto alta di minori stranieri non accompagnati che non ricevono e non richiedono alcun documento che regolarizzi la loro presenza e che quindi sfuggono alle rilevazioni. Le aree di provenienza sono, essenzialmente, Balcani e Maghreb, ma il fenomeno è molto variabile. Vi sono coinvolti in grande maggioranza ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

I servizi sociali e sociosanitari che entrano in contatto con i minori d'età stranieri non accompagnati devono darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, organo costituito presso il Ministero del welfare dall'articolo 33 del citato Testo Unico. La

comunicazione deve riportare tutte le informazioni disponibili relative alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi di sostentamento e al luogo di provvisoria dimora ed alle eventuali misure adottate per far fronte alle sue necessità e ai suoi diritti. Il Comitato, in collegamento con i servizi territoriali, si pronuncia in particolare sull'opportunità o meno di un rimpatrio assistito del minore presso la famiglia di origine. Spetta comunque ai servizi predisporre un progetto di presa in carico in attesa dell'eventuale rimpatrio assistito o in vista dell'affidamento, nonché per "l'integrazione civile e sociale" del ragazzo.

Il minore straniero non accompagnato, come qualunque altro minore privo di genitori, deve essere segnalato anche al Giudice tutelare (o alla Commissione per le adozioni internazionali se minore di 14 anni), perché provveda alla nomi-

na di un tutore legale. La funzione di tutela legale risulta spesso affidata a persone provenienti dalla cerchia parentale (zii, nonni, ecc.) che vivono in Italia e che danno sufficiente affidamento di provvedere alle esigenze del ragazzo. In mancanza, possono essere nominati tutori dei cittadini italiani. Se del caso, può venire disposto l'affidamento del minore straniero ad una famiglia di parenti o connazionali o eventualmente italiana. Al minore d'età straniero non accompagnato devono essere garantiti il diritto di soggiorno, le cure sanitarie, il diritto allo studio, alla formazione lavorativa ed altre provvidenze previste dalla vigente legislazione (art. 6.1, Dpcm 535/1999).

Il minore straniero non accompagnato è dunque legalmente presente in Italia in forza di un permesso di soggiorno, rilasciata dalla Questura competente, per affidamento oppure per "minore età". Solo il primo permesso è convertibile, al compimento dei 18 anni, in altro permesso (per lavoro,

studio, famiglia...). Il permesso per minore età invece non è convertibile: esso è infatti del tutto temporaneo e dovrebbe servire a consentire la regolare permanenza del minore per il tempo necessario a verificare l'opportunità di disporre il rimpatrio assistito o di provvedere al suo affidamento. Raggiunta la maggiore età, la persona che dispone del solo permesso di soggiorno per minore età dovrebbe rientrare in patria pena, se rimane in Italia, affrontare la condizione di irregolare. Tuttavia, la riforma del Testo Unico, adottata nel 2002 (legge 189/2002, art. 32), consente che anche il permesso per minore età possa essere convertito se ricorrono alcune condizioni: la presenza in Italia da almeno tre anni, la partecipazione in un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni e l'idoneità a rientrare nelle quote di immigrazione stabilite dai decreti relativi ai "flussi", oltre, naturalmente, al provvedimento di non luogo di attuare il rimpatrio assistito emesso dal Comitato minori

stranieri.

Per il coordinamento, il monitoraggio e la programmazione di attività specifiche a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti nel Veneto, nonché per sviluppare programmi di ricerca e di formazione relativi a tale problematica, è stato siglato, nel luglio 2004, un Protocollo d'intesa tra i diversi soggetti istituzionali interessati (Regione del Veneto, Pubblico Tutore dei minori, Prefetture - Uffici territoriali del governo, Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni), riprodotto nella sezione di questo volume dedicata alle norme.





LE BANCHE DATI DELLA REGIONE DEL VENETO

La banca dati sui bambini e gli adolescenti inseriti nelle strutture tutelari

La "banca dati minori" è stata istituita nel 1993 e raccoglie tutti i dati sui bambini e gli adolescenti inseriti nelle strutture tutelari presenti nel Veneto. Dal 1998 la gestione operativa di questa banca dati è affidata all'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La banca dati minori, rappresenta il risultato di un accordo tra la Regione del Veneto e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, attuato in relazione agli adempimenti di vigilanza previsti dalla legge 184/1983 (modificata dalla legge 149/01). La legge prevede che gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare inviino alla Procura una relazione semestrale con indicazione specifica della località di residenza dei genitori, dei rapporti

con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. L'aggiornamento della banca dati è costante ed avviene attraverso l'utilizzo di schede semestrali (per i bambini) e annuali (per l'ente gestore e la struttura tutelare), che una volta compilate, vengono inviate all'Osservatorio che provvede alla loro elaborazione ed analisi, nonché all'inoltro al procuratore dei dati così prodotti.

La banca dati sugli affidamenti familiari

L'art. 4 della legge 149/01, al comma 2, ha introdotto l'obbligo della relazione semestrale all'Autorità giudiziaria competente per l'istituto dell'affido familiare. E' previsto che il servizio titolare degli interventi sociali presenti una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni del luogo

in cui il minore si trova a seconda che l'affidamento sia di tipo consensuale o giudiziale. La Regione del Veneto, grazie ad un protocollo d'intesa con il Tribunale per i minorenni di Venezia, siglato nel 2004, ha definito modalità e contenuti delle attività di rilevazione dei dati relativi all'affido familiare di tipo giudiziale riprendendo lo schema già sperimentato del funzionamento della "banca dati minori". Secondo questa prospettiva i servizi titolari dell'affidamento familiare sono tenuti ad inviare le schede semestrali all'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza in sostituzione alle previste relazioni semestrali. Anche in questo caso l'Osservatorio provvede all'elaborazione ed analisi delle schede ed all'inoltro dei risultati al Tribunale per i minorenni di Venezia.

La banca dati anagrafica integrata

La "banca dati minori" e la "banca dati affido" offrono la possibilità di integrare le loro diverse informazioni permettendo di realizzare una lettura complessiva e dinamica della condizione dei bambini che vivono fuori dalla propria famiglia per motivi di tutela.

In particolare, sarà possibile:

- a. evidenziare le tipologie di famiglie in situazione di disagio dove è temporaneamente impossibile la permanenza dei figli;
- b. monitorare la durata dei progetti di affidamento a famiglie e d'inserimento nelle strutture tutelari;
- c. pianificare servizi a supporto della famiglia e pertanto contrastare gli allontanamenti dei minori;
- d. monitorare la presenza delle strutture tutelari sul territorio regionale, controllare la loro conformità agli standards regionali, orientare e pianificare il numero dei posti letto in relazione al fabbisogno del territorio;
- e. adeguare sempre più le strutture tutelari alle necessità dei bambini accolti: dal percorso per la definizione degli standard di qualità, ai percorsi formativi rivolti agli operatori;
- f. monitorare l'attività dei servizi affido, pianificare il loro sviluppo in relazione ai fabbisogni del territorio;
- g. promuovere la formazione degli operatori impegnati nella tutela e nei servizi affido in relazione alla realtà rilevata.





I CENTRI REGIONALI DI CURA E DI PROTEZIONE DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI E DELLA FAMIGLIA

In questi ultimi anni la Regione del Veneto ha promosso la realizzazione di interventi per prevenire e contrastare il maltrattamento e l'abuso dei bambini e dei ragazzi elaborando un progetto articolato in diverse azioni. Tra queste va sottolineata l'attivazione di cinque centri diurni interprovinciali. Tali centri sono dotati di personale specializzato (psicologi, assistenti sociali, esperti in scienza dell'educazione, medici, consulenti legali ed altri operatori attivati in relazione alle singole situazioni), che collabora e si coordina con i servizi sociali territoriali competenti nelle situazioni di abuso e maltrattamento, con finalità terapeutiche in favore dei bambini abusati e/o maltrattati e delle loro famiglie.

L'organizzazione dei centri prevede la presenza di un operatore per supportare il minore nell'eventuale percorso giudiziario, come previsto dalla convenzione di Strasburgo.

I centri saranno dotati di strumenti per conservare le dichiarazioni, per proteggere il minore durante l'ascolto e accertare o meno l'effettiva esistenza dell'abuso. L'accesso ai Centri, avviati come strutture sanitarie di secondo livello, è stabilito dal servizio di base competente, che rimane titolare del progetto.

Nel caso di difficoltà di accesso al servizio riscontrate da parte dei minori e delle famiglie, l'équipe del centro sarà autorizzata a operare in sedi distaccate messe a disposizione dalle aziende ulss e/o da altri enti o servizi.

In sintesi, i centri possono svolgere in accordo e su mandato dei servizi territoriali, le seguenti attività:

a. valutare le situazioni di maltrattamento grave ed abuso a danno di minori di età;

b. dare supporto alla genitorialità disfunzionale nelle situazioni di maltrattamento grave ed abuso;

c. attuare la presa in carico educativa, terapeutica e sociale del minore e della sua famiglia;

d. sostenere i minori nel percorso giudiziario;

e. fornire consulenza agli operatori territoriali per i casi dubbi o complessi.



LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Elementi essenziali da comunicare nella segnalazione:

1. nome e cognome, data di nascita residenza e eventuale domicilio, nazionalità del minore o dei minori in oggetto;

2. nome e cognome dei genitori, residenza, eventuale domicilio e nazionalità di ognuno (i dati conosciuti);

3. segnalazione dell'eventuale esistenza di altre procedure aperte presso il Tribunale per i Minorenni o presso il Tribunale ordinario civile e penale;

4. motivo della segnalazione evidenziando:

- gli elementi di rischio o pregiudizio per il minore o i minori;
- i motivi per cui l'eventuale percorso assistenziale in base al principio di beneficenza è venuto meno
- descrizione dettagliata degli episodi o dei comportamenti che recano danno o pregiudizio al minore o ai minori;

5. storia istituzionale del caso:

- data di inizio della presa in carico da parte del servizio segnalante,
- il progetto sociale attuato con il consenso dei genitori o disatteso per mancanza di collaborazione;
- eventuali altri servizi sociali e sociosanitari coinvolti nel progetto;
- eventuali altri elementi utili alla valutazione della situazione;

6. descrizione della situazione familiare;

7. descrizione delle condizioni fisiche psichiche e sociali del minore o dei minori;

8. descrizione (anche anagrafica) di familiari significativi per il bambino o l'adolescente;

9. riferimenti utili per contattare il servizio (nome e cognome dell'operatore responsabile di caso, qualifica, indirizzo e telefono).



DELEGHE DEI COMUNI ALLE ULSS IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI - art. 23 dpr 616/1977

	N. COMUNI	RETTE	INTERVENTI PSICOSOCIALI
ULSS 1	51	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 2	18	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 3	28	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 4	32	tutti i comuni	tutti i comuni
ULSS 5	22	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 6	39	nessun comune	nessun comune
ULSS 7	28	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 8	30	delega all' Ulss solo per i minori stranieri irregolari	tutti i comuni
ULSS 9	37	tutti i comuni anche se alcune spese rimangono a carico del comune in quanto non rientranti nella delega	tutti i comuni
ULSS 10	20	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 12	4	nessun comune	nessun comune
ULSS 13	17	nessun comune	nessun comune
ULSS 14	12	nessun comune	nessun comune
ULSS 15	28	tutti i comuni	tutti i comuni
ULSS 16	20	nessun comune	nessun comune
ULSS 17	46	nessun comune	nessun comune
ULSS 18	41	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 19	10	nessun comune	tutti i comuni
ULSS 20	36	nessun comune	nessun comune
ULSS 21	25	tutti i comuni	tutti i comuni
ULSS 22	37	9 comuni su 37	tutti i comuni

RIFERIMENTI NORMATIVI

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo - New York 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176 (estratto)

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione, Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua perso-

nalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della

Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o

convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'e-

sercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed

idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,

nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del

caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente fami-

liare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso

i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di inse-

gnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la

propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per

impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato

con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio

da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'as-

sistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

[...]

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli Strasburgo 1996, ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003 n. 77 (estratto)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;

Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121/1990 dell'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;

Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto; Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;

Considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinanzi ad un'istanza giudiziaria, Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Portata ed oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.

2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria.

3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle responsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.

4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.

5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

a. "Autorità Giudiziaria", un Tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;

b. "detentore di responsabilità di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;

c. "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ad agire dinanzi un'Autorità Giudiziaria a nome di un fanciullo;

d. "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

Art. 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure

Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a. ricevere ogni informazione pertinente;

b. essere consultato ed esprimere la sua opinione;

c. essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

Art. 4

Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di conflitto d'interesse con lo stesso.

2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Art. 5

Altri eventuali diritti procedurali

Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, in particolare:

a. il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;

b. il diritto di chiedere, essi stessi o per tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;

c. il diritto di designare un proprio rappresentante;

d. il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

Art. 6

Processo decisionale

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

a. esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore:

b. quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'Autorità Giudiziaria:

- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;

- consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;

- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;

c. tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Art. 7

Obbligo di agire con prontezza

Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni.

In caso di urgenza, l'Autorità Giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

Art. 8

Possibilità di procedere d'ufficio

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

Art. 9

Designazione di un rappresentante

1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'Autorità Giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

Art. 10

1. Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

a. fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;

b. fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;

c. determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'Autorità Giudiziaria.

2. Le parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.

Art. 11

Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

Art. 12

1. Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2. la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Tali funzioni sono le seguenti:

a. formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

b. formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
c. fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli;
d. ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione appropriata.

Art. 13

Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgono un fanciullo din-

nanzi ad un'Autorità Giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Art. 14

Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

Art. 15

Relazioni con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente Convenzione è Parte o lo diviene. [...]

Costituzione Italiana (estratto)

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati

entro quarantotto ore all'Autorità Giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad

ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a Giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata (1). Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(1) *Comma premesso dall'art. 1, Legge cost. 23 novembre 2001, n. 2.*

Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia (estratto)

(come modificata dalla Legge 476/1998 e dalla Legge 149/2001)

Art. 1

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque.

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al Giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo così sostituito dall'art. 3, legge 28 marzo 2001, n. 149

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare

devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il Giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di

età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato. Articolo così sostituito dall'art. 4, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato. 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della

famiglia affidataria. Articolo così sostituito dall'art. 5, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 6

6. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

7. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

8. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

9. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

10. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

11. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

12. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

13. Nel caso di adozione dei minori di età

superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati. Articolo così sostituito dall'art. 6, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. Articolo così sostituito dall'art. 7, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le

misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10. Articolo così sostituito dall'art. 8, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 9

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,

accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità. Articolo così sostituito dall'art. 9, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 15

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lett.a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza sentita il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di

età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati del primo comma dell'art. 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avvio agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Articolo così sostituito dall'art. 14, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 29

L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 30

1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni

comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 34

1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore.

Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 70

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 1.291.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di

tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582. Articolo così sostituito dall'art. 34, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 71

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività.

La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da euro 258 a euro 2.582 (2).

(1) comma così sostituito dall'art. 35, legge 28 marzo 2001, n. 149.

(2) comma così sostituito dall'art. 35.2, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 72

Chiunque, per Procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività.

La condanna comporta l'inedoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 73

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsia-

si modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 465.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Art. 80

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. Articolo così sostituito dall'art. 38, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (estratto)

(come modificato da: Decreto legislativo n. 380/98 - Decreto Legislativo n. 113/99 - Decreto Legge n. 51/02, convertito in legge n. 106/02 - Legge n. 189/02)

Art. 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi

sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad

un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma.

Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato,

all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.289,49 per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 19

Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a. degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c. degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (1).

(1) La Corte costituz., con sent. 27 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, comma 2, lettera d, della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d, del presente testo unico, "nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

Art. 31

Disposizioni a favore dei minori (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli

adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Art. 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (1).

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al

momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (1).

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 (1).

(1) comma aggiunto dall'art. 25, legge 30 luglio 2002 n. 189.

Art. 33

Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di

grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a. le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b. le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'Autorità Giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

Art. 35**Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)**

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di preven-

zione collettiva autorizzati dalle regioni;

d. gli interventi di profilassi internazionale;

e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(...)

Art. 38**Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)**

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali

anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a. l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b. la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c. la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d. la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e. la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,

promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a. delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare rife-

rimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b. dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c. dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per

la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d. dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Legge 3 agosto 1998 n. 269 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (estratto)

Art. 1 - Modifiche al codice penale

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2 - Prostituzione minorile (...)

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

Art. 25-bis - Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al Tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il Tribunale per

i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.

Nei casi di urgenza il Tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

3. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il Tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (*estratto*)

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene e elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza degli artt. 2, 3, e 38 della

Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e dal sistema sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. (omissis)

Legge 3 aprile 2001 n. 119 - Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali (*estratto*)

Art. 1

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - L'amministratore di sostegno (estratto)

Art. 1

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Art. 3

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
Capo I - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404

Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

Il Giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice

tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo in determinato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determi-

nato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406

Soggetti

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (*estratto*)

Art. 6

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 9

Accertamenti sulla personalità del minorenne

1. Il pubblico ministero e il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il Giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 28

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il Giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescri-

zione (1).

2. Con l'ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, sostegno e cura. Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (2).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

(1) Comma così modificato dall'art. 44, d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

Art. 31

Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il Giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso (1).

2. Il Giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività

per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il Giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione.

In qualunque momento il Giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale.

Il minorenne, quando è presente, è sentito dal Giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9 (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 49, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Comma così sostituito dall'art. 45, d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (estratto)

Art. 120

Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. (Omissis).

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difen-

sore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.

8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

9 dicembre 1999 n. 535 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri (estratto)

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto art. 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino

al ricongiungimento coi propri familiari o al rimpatrio alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "Testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.

6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del testo unico.

Art. 5

Censimento

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla

legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.

3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Art. 6

Accoglienza

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

Dal Codice Civile

Art. 330

Decadenza dalla potestà sui figli

Il Giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1).

(1) Le parole da "ovvero" a "minore" sono aggiunte dall'art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 333

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 336

Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore (1).

(1) comma aggiunto dall'art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149 e non ancora entrato in vigore. Infatti, l'art. 1 del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126 (termine poi più volte prorogato, da ultimo con il DL 4 giugno 2004 n. 158) ha così disposto "1. in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d. legge 25 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Art. 337

Vigilanza del Giudice tutelare

Il Giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Art. 343

Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Art. 344

Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).

Art. 357

Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo

rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 360

Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il Giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 403

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 417

Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione e la inabilitazione [possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente] (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non

può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

(1) parole così modificate per effetto dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Art. 2047

Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il Giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Dal Codice Penale

Art. 328

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di

un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 365

Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 527

Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528

Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli ogget-

ti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Art. 564

Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

Art. 566

Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567

Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568

Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 570

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di

una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 575

Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 578

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579

Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpite con inganno.

Art. 580**Istigazione o aiuto al suicidio**

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 582**Lesione personale**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 584**Omicidio preterintenzionale**

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 586**Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto**

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [43] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 588**Rissa**

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589**Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590**Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 206 a euro 619; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 591**Abbandono di persone minori o incapaci**

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 593**Omissione di soccorso**

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediatamente avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata;

se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 600

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

(Articolo così sostituito dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228).

Art. 600-bis

Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, legge 3 agosto 1998, n. 269).

Art. 600-ter - Pornografia minorile

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al

fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

(Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 3 agosto 1998, n. 269).

Art. 600-quater

Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si Procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

(Articolo aggiunto dall'art. 4, legge 3 agosto 1998, n. 269).

Art. 600-quinquies

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa euro 15.493 a euro 154.937.

(Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 3 agosto 1998, n. 269).

Art. 601

Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizio-

ne analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, legge 11 agosto 2003, n. 228).

Art. 602

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3, legge 11 agosto 2003, n. 228).

Art. 605

Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289bis, 630].

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 609

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 15 febbraio 1996, n. 66).

Art. 609-quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 15 febbraio 1996, n. 66).

Art. 609-quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(Articolo aggiunto dall'art. 6, legge 15 febbraio 1996, n. 66).

Art. 609-septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter e 609quater sono punibili a querela della perso-

na offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609quater, ultimo comma.

(Articolo aggiunto dall'art. 8, legge 15 febbraio 1996, n. 66).

Art. 609-octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

(Articolo aggiunto dall'art. 9, legge 15 febbraio 1996, n. 66).

Art. 610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condi-

zioni previste dall'articolo 339.

Art. 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 613 Stato di incapacità Procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Art. 622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (1).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) comma inserito dall'art. 2, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.

Dal Codice di Procedura Penale

Art. 103

Garanzie di libertà del difensore

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'Autorità Giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il Giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del Giudice.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'Autorità Giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere

che si tratti di corpo del reato.

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

(Articolo modificati dall'art. 1, legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Art. 200

Segreto professionale

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Il Giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il Giudice ordina al

giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

(Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Art. 331

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332

Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333

Denuncia da parte di privati

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge

determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334

Referto

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue

generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335

Registro delle notizie di reato

Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42 Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

Art. 1

Istituzione

1. È istituito nella Regione Veneto l' Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

2. Il Pubblico Tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

Funzioni

L' Ufficio di protezione e pubblica tutela dei

minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull' assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all' articolo 2 della legge n° 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio - sanitarie;

c) promuove, in collaborazione con gli enti

locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell' abuso e del disadattamento;

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell' infanzia e dell' adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'Autorità Giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico - sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 4 **Elezione**

1. Il titolare dell' Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all' insediamento del successore.
4. Il titolare dell' Ufficio è rieleggibile una sola volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all' elezione del nuovo titolare dell' Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 **Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza**

1. Per l' elezione a titolare dell' Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l' elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filoso-

fia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l' Ufficio:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
- c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L' Ufficio è comunque incompatibile con l' esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 6 **Revoca**

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può

revocare il titolare dell' Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell' Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 8 **Collegamenti istituzionali**

1. L' Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull' andamento dell' attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L' Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull' attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l' Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9 **Rapporti con il Difensore civico**

Il difensore civico e il titolare dell' ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell' ambito delle rispettive competenze.

Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001 n. 11 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (estratto)

SEZIONE II - Servizi sociali e integrazione socio sanitaria

Art. 124

Oggetto e finalità

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000 nonché le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e

di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

Art. 125

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Art. 126

Diritti degli utenti

1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni contenute nelle carte dei servizi adottate in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 328/2000.

Art. 127

Qualità dei servizi

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei

locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richieste dalla vigente normativa.

2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo Stato, in base all'articolo 129, comma 1, lettere c) ed i), del decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Giunta regionale:

a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali;

b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;

c) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi criteri e modalità di accreditamento.

Art. 128

Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della

medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione socio-sanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione socio-sanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria

e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di

rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.

Art. 129

Funzioni della Regione

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e

private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

Art. 130

Funzioni dei Comuni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131 in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n.328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale definisce le prestazioni sociosanitarie di specifica competenza dei comuni.

3. Allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei ser-

vizi sociali.

4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di promozione e di coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000.

Art. 131

Funzioni delle Province

1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

Art. 132

Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale

1. Alla programmazione, gestione e realizza-

zione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se delegate dai comuni.

4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazio-

ne della figura di riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.

5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione socio-sanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività socio-sanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni.

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

- a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
- b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel sociale ed in possesso delle i-

doneità, di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;

f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;

g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n. 328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

Art. 133

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

2. Confluiscono in tale fondo sociale:

a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;

b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo;

3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

a) finanziamento di iniziative di interesse

regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;

b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;

c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;

d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;

e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;

f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000;

g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;

h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;

i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.

4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.

5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.

Legge regionale del Veneto 16 agosto 2002 n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali

Art. 1

Principi generali

1. La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.

2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.

Art. 3

Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o azienda dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla costruzione, amplia-

mento e trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente.

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3.

3. Le strutture di cui all'articolo 3, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità

ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale emanati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 5

Autorizzazione alla realizzazione

1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'articolo 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate:

a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;

b) centri di salute mentale;

c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;

d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 6

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni speciali-

stiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all'esercizio è di competenza del comune dove insiste la struttura.

3. Le strutture di cui all'articolo 5, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Art. 7

Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:

a) dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o azienda da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziata, anche parzialmente;

b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigen-

te della struttura regionale competente.

Art. 8

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 7 è rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2.

3. Le strutture di cui all'articolo 7, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Art. 9

Norme procedurali

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture e prevede la possibilità di riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

Art. 10

Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un

organismo tecnico-consulativo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.

4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;

b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente comunicati al Consiglio regionale.

Art. 11

Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio o di

apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32. La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unità locale socio sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.

Art. 12

Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti:

- a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo;

2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 14 gennaio 1997.

Art. 13

Definizione di ampliamento e trasformazione

1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

2. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.

Art. 14

Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati

1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

2. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." è rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale.

3. La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di

servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati.

4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

Art. 15

L'accreditamento istituzionale

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge 328/2000.

3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l'Agenzia regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32.

4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16 ed ai requisiti di cui all'articolo 18.

5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacità produttiva in rap-

porto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.

6. I soggetti accreditati erogano:

- a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi sociali, come definiti all'articolo 1, comma 2, della legge 328/2000.

Art. 16

Condizioni di accreditamento

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
- c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
- d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e

servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unità locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'articolo 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
- d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Art. 17

Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante

uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.

4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra azienda ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.

Art. 18

Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce:

- a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;
- b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;
- c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.

2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da condizioni organizzative, proce-

ture, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di qualità in materia di sanità.

La Giunta regionale determina criteri e tempi per la certificazione di qualità.

3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.

4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, nonché delle strutture private, la Giunta regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 19

Procedura di accreditamento

1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16 e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda ulss, solamente se delegato, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale competente circa la conformità alla programmazione socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono l'istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere alla competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.

2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale; in caso di esito negativo, una nuova richiesta di accredi-

tamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda ulss nei casi di cui all'articolo 16, comma 2.

4. La Giunta regionale determina i criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto alle verifiche.

6. È istituito, presso la competente segreteria regionale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.

7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 20

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'articolo 16.

2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizione o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 21

Accreditamento di eccellenza

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell'applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

Art. 22

Norme transitorie e finali e di abrogazione

1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 10, l'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione

della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall'articolo 6, comma 4, della legge 328/2000.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.", e l'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica." cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge e comunque non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 1.

4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68

"Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private.", nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, comma 3.

6. Nelle more dell'applicazione del provvedimento per l'accredito previsto dall'articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6,

della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica."

7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

8. L'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.", come novellato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.", è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Dgr. n. 2473/2004 - Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento. Allegato A - Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione e all'accredito dei Servizi sociali, di alcuni Servizi sociosanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio (estratto)

COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI

Definizione

E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

Utenza

Minori fino ai 12 anni maschi e/o femmine, oppure minori di età compresa tra i 13 e i 18 anni, maschi o femmine.

Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori.

COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO

Definizione

La Comunità mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale.

Finalità

Ha finalità assistenziali ed educative volte alla preparazione alla maternità ed alla relazione con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e della capacità genitoriale.

Utenza

Gestanti e/o madri con figlio

Capacità ricettiva

Può accogliere massimo 6 donne con i propri figli più 2 eventuali posti per la pronta accoglienza.

COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA

Definizione

E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

Utenza

Minori fino ai 12 anni maschi e/o femmine, oppure minori di età compresa tra i 13 e i 18 anni, maschi o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata

ta a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori di cui massimo 2 in pronta accoglienza.

COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI

Definizione

E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare.

Utenza

Minori di anni 18, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Capacità ricettiva

Può accogliere fino a un numero massimo di 10 minori.

COMUNITÀ EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER MINORI/ADOLESCENTI

Definizione

E' un servizio educativo e riabilitativo con il compito di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico-sociale e con disturbi di comportamento.

Finalità

Ha finalità educative e riabilitative volte al recupero psico-sociale del minore/adolescente accolto.

Utenza

Minori/adolescenti di norma dai 13 ai 18 anni, maschi o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 12 minori/adolescenti.

Prefetture, Regione del Veneto, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - protocollo d'intesa per il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti nell'ambito regionale, luglio 2004

Premesso che:

- il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha avuto nel Veneto in questi ultimi anni uno sviluppo notevole;

- tale fenomeno coinvolge competenze statali e regionali per i profili di pubblica sicurezza legati alla situazione di clandestinità, le dinamiche migratorie che interessano il territorio della Regione Veneto e soprattutto gli aspetti legati alla tutela del minore al quale vanno garantiti i diritti fondamentali (protezione, educazione, alloggio, formazione ...) e nel contempo riconosciuta una specificità di percorsi, di cultura, di aspettative e comportamenti, attraverso mirati progetti educativi e di formazione. Ciò anche al fine di consentire una maggiore integrazione durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale, avuto riguardo anche alle nuove disposizioni normative della legge Bossi-Fini (art. 25), che consentono di lasciare un regolare permesso di soggiorno ai minori che abbiano raggiunto la maggiore età, a condizione che gli interessati si trovino sul territorio nazionale da almeno tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile, gestito da un Ente Pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto al registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A fronte di tale notevole impegno interistituzionale emerge la difficoltà di reperire risorse economiche in grado di sostenere i gravosi oneri dell'accoglienza che sono posti a carico degli enti locali, che si trovano a dover

dare risposta a situazioni non previste e generalmente non prevedibili, sia pure con il concorso della Regione nell'ambito di una politica di sostegno dell'accoglienza del minore in famiglia affidataria o in strutture di piccole dimensioni;

- di fronte ad un fenomeno così nuovo e complesso emerge la necessità di intervenire su più dimensioni: quella della "conoscenza", quella "dell'accoglienza" e quella "dell'integrazione sociale", per ognuna delle quali emerge la necessità di promuovere un intervento coordinato fra i diversi soggetti istituzionali che operano a livello regionale;

- per quanto riguarda la dimensione della conoscenza la "specificità" del fenomeno richiama la necessità di averne una "rappresentazione certa", sia in ordine alle caratteristiche sociali, culturali ed economiche del fenomeno, sia in ordine alle procedure in essere da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati;

- i soggetti firmatari del presente protocollo condividono l'importanza non solo di approfondire l'attività di ricerca, ma anche di estenderla a tutto il territorio regionale, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionalmente interessati al fenomeno, coordinando quanto è in essere e individuando, nel caso, specifici obiettivi conoscitivi, con la finalità ultima di promuovere ed attivare buone prassi da mettere a disposizione dei soggetti impegnati;

- per quanto riguarda la dimensione legata all'accoglienza ed in particolare alla pronta accoglienza è prioritaria l'individuazione di soluzioni che permettano alle forze di pubblica sicurezza di collocare in tempi brevi il MSNA fermato e più in generale di soluzioni in grado di valorizzare l'integrazione del minore in un contesto il più possibile familiare e di normalità privilegiando l'impegno socio educativo;

- le difficoltà avanzate soprattutto dai piccoli comuni, messi di fronte alla necessità di provvedere al pagamento improvviso di rette per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, rischiano di essere discriminatorie nei confronti dei minori a seconda di dove vengono rintracciati e fermati;

- si rende necessario e opportuno per le conclusioni sopra svolte approfondire la possibilità di promuovere modelli di accoglienza e di sostegno che coinvolgano direttamente famiglie di altri immigrati extracomunitari e le comunità straniere presenti da tempo nella nostra regione secondo il modello della mediazione culturale;

- all'interno della dimensione dell'inserimento sociale del minore straniero non accompagnato, strettamente legata alle prime due, il minore straniero non accompagnato da una parte debba essere considerato minore a tutti gli effetti, dall'altra egli rimane strettamente vincolato, nel suo futuro e quindi nella progettualità da attivare, ad una normativa severa se pur di

difficile attuazione in tutte le sue articolazioni;

- anche per questa dimensione debbano essere studiati, individuati, sperimentati e diffusi dei modelli di intervento da calare nelle diverse realtà provinciali secondo le specificità sociali ed economiche.

La Regione del Veneto, attraverso le rispettive e specifiche attività della Direzione regionale per i servizi sociali e dell'Ufficio del Pubblico Tutore per i minori:

- si impegna a promuovere presso i comuni una particolare attenzione all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anche attraverso forme di incentivazione legate al sostegno nel pagamento delle rette;

- si impegna a promuovere la formazione degli operatori pubblici e privati che si occupano nella nostra regione nell'accoglienza e nell'inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati;

- ha cura venga assicurata, nelle attività di promozione, reperimento e formazione dei tutori volontari e delle famiglie affidatarie, una specifica attenzione all'individuazione di tutori volontari e famiglie o singoli affidatari di cultura dei paesi di maggior provenienza dei minori stranieri non accompagnati;

- sostiene la ricerca, la sperimentazione e l'avvio di forme di pronta accoglienza e inserimento sociale di minori stranieri non accompagnati, provvede al monitoraggio dei risultati e ne promuove la diffusione;

- vigila sulla situazione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo;

- collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la realizzazione delle

attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità;

- individua le strutture di accoglienza che sono disponibili per la collocazione dei minori stranieri non accompagnati, redigendo uno specifico elenco, continuamente aggiornato del quale dovrà essere assicurata la comunicazione ai soggetti istituzionali firmatari del presente protocollo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia:

- si impegna a diffondere presso le Forze di Polizia le informazioni disponibili sulle strutture destinate ad accogliere dei MSNA dagli 0 ai 14 anni e dai 14 ai 18 anni.

- collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento nei limiti delle proprie competenze e specificità.

- vigila sulla situazione dell'accoglienza dei MSNA nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze.

Il Tribunale per i minorenni di Venezia:

- si impegna a fornire i dati in proprio possesso sul fenomeno in questione.

- si impegna ad attivare tutte le misure di tutela possibile con particolare speditezza onde attuare tempestivamente i percorsi formativi e lavorativi dei minori.

- collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità.

- vigila sulla situazione dell'accoglienza dei MSNA nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze.

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

- promuovono la realizzazione di sperimentazioni di accoglienza.

- promuovono e facilitano con il concorso delle Questure territorialmente competenti il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità.

- si impegnano a monitorare lo stato di attuazione degli impegni del presente protocollo di intesa attraverso incontri periodici con gli altri soggetti firmatari..

Il Rappresentante dello Stato nella regione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e la Regione del Veneto costituiscono un gruppo per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del presente protocollo, il cui coordinamento è affidato allo stesso Rappresentante dello Stato nella regione, nell'ambito delle funzioni istituzionali esercitate, ai sensi della legge n. 131/2003.

La durata del presente protocollo d'intesa è fissata in un anno dal giorno della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga.

Dal Codice deontologico degli psicologi italiani, 1997 (estratto)

Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nell'adunanza del 27-28 giugno 1997

Art. 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Art. 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Art. 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Art. 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Art. 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Art. 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Dal Codice deontologico dei medici italiani, 1998 (estratto)

Approvato il 3 ottobre 1998 dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

Art. 9 - Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;

b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;

c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 25 - Sfiducia del cittadino

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte

della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

Art. 29 - Assistenza

Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non auto-sufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria

Art. 32 - Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del

processo informativo di cui all'art. 30.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 78.

Art. 33 - Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'Autorità Giudiziaria

Art. 34 - Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Dal Codice deontologico dell'assistente sociale, 2002 (estratto)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Roma, 6 aprile 2002

Art. 12

Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

Art. 13

L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente, e nell'ambito della propria attività professionale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti. L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

Art. 22

La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

Art. 23

La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le

informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art. 24

L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al Giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 25

L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

Art. 26

L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.

INDIRIZZI E RECAPITI

INDIRIZZI E RECAPITI

Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto

via Poerio, 34
30172 Mestre (VE)
tel. 041.2795925/6
fax 041.2795928

pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

Assessorato Politiche Sociali, Volontariato e non Profit

Dorsoduro, 3901
30123 Venezia
tel. 041.2792881
fax 041.2792883

ass.politichesociali@regione.veneto.it

Direzione Regionale Servizi Sociali

Sede Tre Ponti
Rio Novo, 3493
30123 Venezia
tel. 041.2791451
fax 041.2791369

segreteria.famiglia@regione.veneto.it

Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Via Carducci, 2
36061 Bassano del Grappa
tel. 0424.526134
fax 0424.526142

osservatorio.minori@minori.veneto.it

ULSS VENETO	SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI
ULSS 1 Belluno	Sindaco del Comune di Belluno <i>tel. 0437.913216 - fax 0437.913235</i>
ULSS 2 Feltre	Sindaco del Comune di Feltre <i>tel. 0439.8851 - fax 0439.885246</i>
ULSS 3 Bassano del Grappa	Sindaco del Comune di Bassano del Grappa <i>tel. 0424.519207 - fax 0424.519206</i>
ULSS 4 Alto Vicentino	Sindaco del Comune di Lugo <i>tel. 0445.720211 - fax 0445.834887</i>
ULSS 5 Ovest Vicentino	Sindaco del Comune di Valdagno <i>tel. 0445.428212 - fax 0445.401954</i>
ULSS 6 Vicenza	Sindaco del Comune di Camisano Vicentino <i>tel. 0444.419911 - fax 0444.419960</i>
ULSS 7 Pieve di Soligo	Sindaco del Comune di Conegliano <i>tel. 0438.4131 - fax 0438.413282</i>
ULSS 8 Asolo	Sindaco del Comune di Resana <i>tel. 0423.717311/316 - fax 0423.71355</i>
ULSS 9 Treviso	Sindaco del Comune di Mogliano Veneto <i>tel. 041.5930111 - fax 041.5930297</i>
ULSS 10 Veneto Orientale	Sindaco del Comune di Noventa di Piave <i>tel. 0421.65212 - fax 0421.658604</i>
ULSS 12 Veneziana	Sindaco del Comune di Venezia <i>tel. 041.2748111/8280 - fax 041.5200782</i>
ULSS 13 Mirano	Sindaco del Comune di Salzano <i>tel. 041.5709720 - fax 041.437311</i>
ULSS 14 Chioggia	Sindaco del Comune di Pieve di Sacco <i>tel. 049.9709111 - fax 049.9702193</i>
ULSS 15 Alta Padovana	Sindaco del Comune di Gazzo Padovano <i>tel. 049.9425720 - fax 049.9425603</i>
ULSS 16 Padova	Sindaco del Comune di Padova <i>tel. 049.820500/03 - fax 049.8205265</i>
ULSS 17 Este	Sindaco del Comune di Este <i>tel. 0429.617511 - fax 029.600632</i>
ULSS 18 Rovigo	Vice-Sindaco del Comune di Bosaro <i>tel. 0425.932029 - fax 0425.465140</i>
ULSS 19 Adria	Sindaco del Comune di Corbola <i>tel. 0426.45450/795 - fax 0426.953112</i>
ULSS 20 Verona	Sindaco del Comune di Verona <i>tel. 045.8077111 - fax 045.8066494</i>
ULSS 21 Legnago	Sindaco del Comune di Salizzole <i>tel. 045.7100013 - fax 045.7103111</i>
ULSS 22 Bussolengo	Sindaco del Comune di Sommacampagna <i>tel. 045.8971311 - fax 045.8971300</i>

ULSS VENETO	SEDE	DIRETTORE SOCIALE
ULSS 1 Belluno	Via Feltre, 57 - 32100 Belluno <i>tel. 0437.216710 - fax 0437.27717</i>	Angelo Tanzarella Stessa Sede - tel. 0437.26888 - fax 0437 944899
ULSS 2 Feltre	Via Bagnols Sur Ceze, 3 - 32032 Feltre <i>tel. 0439.883603 - fax. 0439.883714</i>	Gianfranco Pozzobon Stessa Sede - tel. 0439.883705 - fax 0439.883683
ULSS 3 Bassano	Via Carducci, 2 - 36061 Bassano del Gappa <i>tel. 0424.885200 - fax 0424.885223</i>	Alessandro Pigatto Stessa Sede - tel. 0424.885381 - fax 0424.885209
ULSS 4 Alto Vicentino	Via Rasa, 9 - 36016 Thiene <i>tel. 0445.389201 - fax 0445.389492</i>	Alberto Leoni Stessa Sede - tel. 0445.389237 - fax 0445.389462
ULSS 5 Ovest Vicentino	Via Trento, 4 - 36071 Arzignano <i>tel. 0444.479613 - fax 0444.675833</i>	Antonella Pinzauti Stessa Sede - tel. 0444.708331 - fax 0444.708151
ULSS 6 Vicenza	Via Ridolfi, 37 - 36100 Vicenza <i>tel. 0444.993465 - fax 0444.993326</i>	Paolo Fortuna Stessa Sede - tel. 0444.992506 - fax 0444.992505
ULSS 7 Pieve di Soligo	Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo <i>tel. 0438.838404 - fax 0438.838478</i>	Marisa Durante Stessa Sede - tel. 0438.838379 - fax 0438.838350
ULSS 8 Asolo	Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo <i>tel. 0423.55270 - fax 0423.526300</i>	Gianluigi Bianchin Stessa Sede - tel. 0423.526309 - fax 0423.526420
ULSS 9 Treviso	Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso <i>tel. 0422.323218 - fax 0422.547664</i>	Giuseppe Dal Ben Stessa Sede - tel. 0422.323215 - fax 0422.323241
ULSS 10 Veneto Orientale	Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave <i>tel. 0421.228015 - fax 0421.228064</i>	Luigi Casagrande Stessa Sede - tel. 0421.228022 - fax 0421.228223
ULSS 12 Veneziana	Via Don Tosatto, 147 - 30174 Mestre <i>tel. 041.2608948 - fax 041.2607870</i>	Claudio Beltrame Stessa Sede - tel. 041.2608804 - fax 041.2608841
ULSS 13 Miranese	Via Mariutto, 76 - 30035 Mirano <i>tel. 041.5795119 - fax 041.5795129</i>	Ubaldo Scardellato Stessa Sede - tel. 041.5795215 - fax 041.5795154
ULSS 14 Chioggia	Via Madonna Marina, 500 - 30015 Chioggia <i>tel. 041.5534725 - fax 041.5534726</i>	Giuseppe Miele Stessa Sede - tel. 041.5534710 - fax 041.5534766
ULSS 15 Alta Padovana	Via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella <i>tel. 049.9424000 - fax 049.9424012</i>	Carlo Scapin Stessa Sede - tel. 049.9424000 - fax 049.9424012

ULSS 16 Padova	Via Scrovegni, 14 - 35100 Padova <i>tel. 049.8214135 - fax 049.8214032</i>	Antonio Condini Stessa Sede - tel. 049.8214104 - fax 049.8214126
ULSS 17 Este	Via Salute, 14/b - 35042 Este <i>tel. 0429.618222 - fax 0429.618213</i>	Francesca Succu Stessa Sede - tel. 0429.788213 - fax 0429.788624
ULSS 18 Rovigo	C/o Cittadella Socio-Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo <i>tel. 0425.393615 - fax 0425.393616</i>	Alberto Poirè Stessa Sede tel. 0425.393973 - fax 0425.393616
ULSS 19 Adria	Piazzale degli Etruschi, 9 - 45011 Adria <i>tel. 0426.940513 - fax 0426.900901</i>	Giuseppe Tonon Stessa Sede - tel. 0426.940517 - fax 0426.900901
ULSS 20 Verona	Via Valverde, 42 - 37122 Verona <i>tel. 045.8075510 - fax 045.8075609</i>	Angelo De Cristan Stessa Sede - tel. 045.8075632 - fax 045.8012467
ULSS 21 Legnago	Via Gianella, 1 - 37045 Legnago <i>tel. 0442.632200 - fax 0442.632782</i>	Mario Castagnini Stessa Sede - tel. 0442.632203 - fax 0442.632782
ULSS 22 Bussolego	C/o Villa Spinola Via Citella - 37012 Bussolengo <i>tel. 045.6769315 - fax 045.7152078</i>	Michele Benamati Stessa Sede - tel. 045.6712316 - fax 045.6712344

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA	Via Bissa 30173 Mestre (VE) <i>tel. 041.5066101</i> <i>fax 041.5066295</i>
PROCURA C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA	C/o Tribunale per i Minorenni Via Forte Marghera / Via Bissa 30173 Mestre (VE) <i>tel. 041.5066311/305</i> <i>fax 041.5066393/8</i>

	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
BELLUNO	Via Segato, 1 - 32100 Belluno <i>tel. 0437.947111 - fax 0437.940971</i>	C/o Tribunale tel. 0437.947111 fax 0437.940612
VENEZIA	Viale San Marco, 154 - 30173 Mestre <i>tel. 041.2918612 - fax 041.2918614</i>	C/o Tribunale Via Bissa Tel. 041.5066212
PADOVA	Via Tommaseo, 55 - 35131 Padova <i>tel. 049.8236111 - fax 049.8236214</i>	C/o Tribunale tel. 049.8236356 fax 049.878616
VICENZA	Contrà Santa Corona, 26 - 36100 Vicenza <i>tel. 0444.398111 - fax 0444.398202</i>	Corso Palladio, 159 36100 Vicenza tel. 0444.398111 fax 0444.325702
ROVIGO	Via Verdi, 2 - 45100 Rovigo <i>tel. 0425.428111 - fax 0425.23130</i>	C/o Tribunale tel. 0425.428111 fax 0425.21422
TREVISO	Viale Verdi, 18 - 31100 Treviso <i>tel. 0422.418111 - fax 0422.418351</i>	C/o Tribunale tel. 0422.418111 fax 0422.544390
VERONA	Corte Zanconati, 1 - 37122 Verona ex caserma "Mastino" <i>tel. 045.8084011 - fax 045.8010423</i>	C/o Tribunale tel. 045.8085511/99 fax 045.8085632

Progettazione e realizzazione grafica



T. +39.0421.244.445

Finito di stampare nel gennaio 2005